SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2002, n. **151.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.230 euro annui ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Accordo

di

Coproduzione Cinematografica

tra

il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica Federale di Germania

Il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica Federale di Germania

consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, così come alla crescita degli scambi economici e culturali tra Italia e Germania,

decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di *fiction*, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica in vigore nei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo principalmente nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

Articolo 2

I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.

Articolo 3

La realizzazione di un film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorità competenti, in Italia: il Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in Germania: Bundesamt für Wirtschaft

Articolo 4

Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

Articolo 5

Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le norme di procedura previste nell'Allegato del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso.

Articolo 6

(1) La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 - 80%).

(2) L'apporto del coproduttore minoritario deve includere una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorità competenti dei due Paesi.

(3) Si considerano personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sarà valutato individualmente.

(4) In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includerà almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato.

(5) A tali fini, l'attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.

Articolo 7

(1) I partecipanti alla produzione di un film devono possedere la cittadinanza italiana o tedesca o di un altro Stato membro dell'Unione Europea. Potrà anche essere ammessa la partecipazione di persone che, secondo le rispettive legislazioni, siano equiparabili ai cittadini italiani o tedeschi.

(2) Potrà essere ammessa la partecipazione di attori, registi o altro personale tecnico e artistico diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze particolari del film e previo accordo tra le Autorità competenti dei due Paesi.

Articolo 8

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la più elevata non potrà eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.

Articolo 9

(1) Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa, laboratori e postproduzione).

(2) La Commissione mista prevista dall'articolo 17 del presente Accordo esaminerà il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adotterà le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.

Articolo 10

I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:

1. Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nei due Paesi contraenti.

2. Ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato.

3. Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori.

4. Preferibilmente, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sarà effettuato negli studi e nei laboratori dei Paesi contraenti, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno realizzate in un laboratorio di questo Paese.

5. L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nei termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti contraenti.

Articolo 11

(1) Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti faciliterà l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte contraente.

(2) Allo stesso modo, autorizzerà l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 12

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:

a) il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria;

b) nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione;

c) in caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine del produttore;

d) se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.

Articolo 13

(1) I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italo – tedesca" o "Coproduzione tedesco - italiana".

(2) Tale dizione dovrà figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicità e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.

Articolo 14

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.

Articolo 15

(1) In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo, possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita italo – tedesca film come coproduzione finanziaria realizzati nei due Paesi e che rispondano alle seguenti condizioni:
La partecipazione minoritaria è limitata all'ambito finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, e non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) né superiore al 25% (venticinque per cento).

(2) Il beneficio della coproduzione bilaterale sarà concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso per caso dalle Autorità italiane e tedesche competenti.

(3) Gli apporti finanziari di entrambe le Parti contraenti per realizzare tali coproduzioni dovranno essere equilibrati in un periodo di due anni.

(4) Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le Autorità competenti potranno ammettere al beneficio delle coproduzioni finanziarie, a condizione di reciprocità, caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.

Articolo 16

(1) L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Germania e di quelli tedeschi in Italia non saranno subordinate a nessuna restrizione.

(2) Le Parti contraenti riaffermano la loro volontà di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

Articolo 17

(1) Le Autorità competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessità, le condizioni di applicazione del presente Accordo, al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'applicazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie per sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi.

(2) Esse si riuniranno, nell'ambito di una Commissione mista che si riunirà, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in uno dei due Paesi. Su richiesta di una delle due Parti contraenti, potrà essere convocata una riunione straordinaria, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

(3) In particolare, esse esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato.

Articolo 18

Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo cesserà di avere efficacia l'Accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1966 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania.

Articolo 19

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di conferma della ricezione della notifica con la quale il Governo della Repubblica Italiana avrà comunicato al Governo della Repubblica Federale di Germania l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste.

(2) Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, a meno che una delle Parti contraenti non lo denunci, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, per via diplomatica, tre mesi prima della data di scadenza.

(3) La risoluzione anticipata del presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità.

Fatto a Roma il 23.9.99
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e tedesca entrambi i testi facenti egualmente fede.
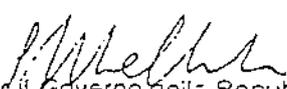
Per il Governo della Repubblica Italiana
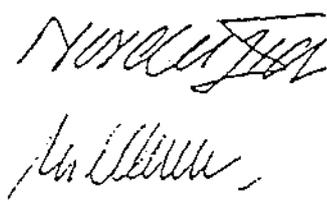
Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

Allegato all'Accordo
di
Coproduzione Cinematografica
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica Federale di Germania

La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovrà essere presentata simultaneamente alle due Parti Contraenti, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunicherà la sua proposta all'altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta.

A completamento delle domande, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati:

1. Sceneggiatura e soggetto;

2. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare;

3. Copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti dei due Paesi;

(*) Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi:

a) Titolo del film;

b) Identificazione dei produttori contraenti;

c) Nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, se è stato tratto da una fonte letteraria;

d) Nome e cognome del regista (sarà prevista una clausola per un'eventuale sostituzione);

e) Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che dovrà corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici;

f) Piano finanziario;

g) Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori;

h) Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. Nel caso di coproduzioni finanziarie per film di importo superiore a 3 miliardi di lire italiane o l'equivalente in marchi tedeschi, la partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso

di spese potrà essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantità fissa sempre che venga rispettato l'apporto minimo del 20% o del 10%;

i) Clausola che descriva le misure da prendere se:

aa) dopo una considerazione completa del caso, l'Autorità competente di uno dei Paesi rifiuta la concessione dei benefici richiesti;

bb) ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi;

j) Data di inizio delle riprese;

k) Clausola che preveda la ripartizione della proprietà dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori;

l) Clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo non impegna le autorità competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico;

4. Contratto di distribuzione, una volta firmato;

5. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalità e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalità e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;

6. Programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;

7. Bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori;

Le Autorità competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari.

Prima dell'inizio delle riprese del film, si dovrà sottoporre alle Autorità competenti la sceneggiatura definitiva, compresi i dialoghi.

Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sarà consentita solo in casi eccezionali e con il benestare delle Autorità competenti di entrambi i Paesi.

Le Autorità competenti si terranno informate delle proprie decisioni.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 673):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 26 settembre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 gennaio 2002 con il parere delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 e il 14 marzo 2002.

Presentata relazione il 18 marzo 2002 (673/A - relatore sen. Provera).

Esaminato in aula e approvato il 21 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2554):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 marzo 2002 con il parere delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 18 aprile 2002 e il 30 maggio 2002.

Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 19 giugno 2002.

02G0183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2002, n. **152.**

Regolamento recante proroga del termine stabilito dall'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli d'accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-*quater* inserito dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, ed in particolare l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, emanato in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente regolamento recante disposizioni per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 19 giugno 2000, n. 177, del 29 dicembre 2000, n. 416, e del 6 novembre 2001, n. 427, recanti regolamenti concernenti proroga del termine di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli d'accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato al 31 gennaio 2003.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 293

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si veda nelle note alle premesse; per il testo dell'art. 11, si veda nelle note all'art. 1.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica (...).

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari generali.».

— Si trascrive il testo dell'art. 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», inserito dall'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:

«Art. 74-*quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche)*. — 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attività di cui alla tabella *C* organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella *C*, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.».

— Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 recante «Imposta sugli spettacoli», come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

«Art. 15 *(Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti)*. — 1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art. 2, nonché per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

— Per opportuna conoscenza, si trascrive il testo dell'art. 2 (Soggetti d'imposta) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640:

«È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.

Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.».

— Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 3, comma 136, del legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1997.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997.

— L'art. 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 recante «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi», ha sostituito l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

L'art. 18 dello stesso decreto legislativo ha introdotto, dopo l'art. 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'art. 74-*quater* (Disposizioni per le attività spettacolistiche).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2000.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 19 giugno 2000, recante proroga del termine di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 29 dicembre 2000, recante norme di proroga del termine stabilito dall'art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2001, n. 427, recante proroga del termine di cui all'art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2001.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti:

«Art. 11 *(Disposizioni transitorie e decorrenza)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 1° gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 1° ottobre 2001. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

02G0189

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 2002, n. **153.**

Regolamento recante disposizioni modificative del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni, pari a euro 77.468,53, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile; nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze;

Visto il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, che consente la detrazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 anche per le spese sostenute nell'anno 2002;

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, in base al quale l'incentivo fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica anche nel caso degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)* e *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457 riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003;

Ritenuto di dover apportare modifiche al regolamento approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988, effettuata con nota n. 3-5062/UCL, del 19 marzo 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) nell'alinea, dopo le parole: «41 per cento delle spese sostenute» sono inserite le seguenti: «negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002»;

2) nella lettera *a)* le parole: «al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»; le parole «medesimo decreto dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo provvedimento»; le parole: «copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta»;

3) nella lettera *c)*, le parole: «1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1998, 1999, 2000, 2001 e 2002» e le parole: «ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600»;

4) nella lettera *d)*, dopo le parole «il cui importo complessivo supera la somma di» sono inserite le seguenti: «euro 51.645,69 pari a»;

b) dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente: «Art. 1-*bis*. — 1. Ai fini della detrazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.»;

c) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione spettante a partire dall'anno 2002 è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.»;

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3. — 1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all' Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalità ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 169

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per l'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 448 del 2001, vedasi in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»:

«Art. 1 *(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)*. — 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento

di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.

1-*bis*. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta.

4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. La detrazione compete, per le spese sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento.

7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera *b)* del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera *b)*.

9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:

"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.

42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni".

10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.

11. Nella tabella *A*, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-*undecies)* è inserito il seguente:

"127-*duodecies)* prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;"».

— Si trascrive il testo dell'art. 31, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante «Norme per l'edilizia residenziale»:

«Art. 31 *(Definizione degli interventi)*. — Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Si trascrive il testo dell'art. 1117, n. 1) del codice civile:

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;».

— Il decreto 18 febbraio 1998, n. 41, reca: «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia».

— Si trascrive il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

«Art. 9 *(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)*. — 1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo art. 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre1997, n. 449, vedere note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto 18 febbraio 1998, n. 41, come modificati dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1 *(Adempimenti dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione del 41%)*. — 1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute *negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002* per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a:

a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, *all'Ufficio dell entrate, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate*, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il *medesimo provvedimento*; copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; *copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta*; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale di cui all'art. 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;

b) comunicare preventevamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;

c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni *1998, 1999, 2000 e 2002* per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, *ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*. Se le cessioni di beni e le prestazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;

d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di *euro 51.645,69 pari a* L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.

2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data.

3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.».

«Art. 2 *(Ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi)*. — 1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. *La detrazione spettante a partire dall'anno 2002 è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.*».

— Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

«3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972.

02G0188

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2002.

Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2001, con il quale sono state rimodulate le dotazioni organiche del personale appartenente alle ex qualifiche funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione, in relazione al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo di amministrazione, sottoscritto il 27 luglio 2000, relativo alla programmazione dei percorsi professionali da attuare ai sensi dell'articolo 15 del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, nonché all'individuazione dei nuovi profili professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, entrato in vigore in data 10 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite, dall'articolo 9 e dalla tabella *A*, allegata allo stesso, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituite, in sede di prima attuazione del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei soppressi Ministeri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, nonché dalla consistenza numerica del personale trasferito al soppresso Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 - lett. *d)* e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per un totale complessivo di n. 14.003 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 1383/3 in data 9 aprile 2002, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di sostituire le dotazioni organiche del personale delle aree funzionali e delle posizioni economiche del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione, individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, con quelle stabilite dalle tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2001, contenenti, inoltre, la denominazione dei nuovi profili professionali nell'ambito delle singole posizioni economiche, al fine di consentire l'attuazione dei processi di riqualificazione del personale;

Visto il comma 6 dell'articolo 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, con il quale è previsto che la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa essere modificata in relazione a correlati sviluppi di natura contrattuale;

Considerato che l'operazione di adeguamento dei contingenti di personale, come sopra prospettata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della propria dotazione organica nella componente relativa al soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione, comporta la riduzione complessiva di n. 953 posti delle aree funzionali e che, pertanto, non vi è alcun onere aggiuntivo per spese di personale;

Considerato altresì che non è stato ancora costituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dal comma 4, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'articolo 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con foglio n. ACG/106/TRASP/17204 del 14 maggio 2002, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Preso atto che sono state consultate, dall'Amministrazione proponente, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche del personale delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione, fermo restando il contingente di personale appartenente all'area della dirigenza, sono modificate secondo le allegate tabelle 1, 2 e 3, che sostituiscono la colonna relativa al Ministero dei trasporti e della navigazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, e che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2002
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 239

TABELLA 1

Ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Settore Marittimo

Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali

Riepilogo nazionale

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore amministrativo contabile	69
Coordinatore della comunicazione	1
Coordinatore informatico	5
Coordinatore statistico	1
Ingegnere coordinatore	9
Totale	85
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore amministrativo contabile	161
Direttore bibliotecario	2
Direttore della comunicazione	2
Direttore informatico	3
Direttore statistico	22
Direttore tecnico	24
Ingegnere direttore	4
Revisore interprete traduttore	3
Totale	221
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Esperto informatico	7
Funzionario amministrativo contabile	101
Funzionario di biblioteca	3
Funzionario statistico	24
Funzionario tecnico	18
Traduttore interprete	2
Totale	155
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente alla comunicazione	3
Assistente amministrativo contabile	266
Assistente linguistico	10
Assistente statistico	43
Assistente tecnico	18
Tecnico informatico	69
Totale	409
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Aggiustatore collaudatore	4
Autista meccanico specializzato	19
Operatore amministrativo contabile	215
Operatore informatico	32
Operatore statistico	4
Operatore tecnico	21
Totale	295

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Addetto all'acquisizione dati	8
Aggiustatore meccanico	3
Coadiutore amministrativo contabile	117
Coadiutore tecnico	17
Conducente di automezzi	25
Totale	170
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	36
Ausiliario tecnico	23
Totale	59
Totale aree funzionali	1394

TABELLA 2

Ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione
Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali
Riepilogo nazionale

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore amministrativo contabile	221
Coordinatore della comunicazione	1
Coordinatore informatico	1
Coordinatore statistico	2
Ingegnere coordinatore	292
Ispettore ferroviario coordinatore	4
Totale	521
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore amministrativo contabile	339
Direttore della comunicazione	2
Direttore informatico	3
Direttore statistico	2
Direttore tecnico	449
Ingegnere direttore	87
Ispettore ferroviario	1
Revisore interprete traduttore	5
Totale	888
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Esperto informatico	7
Funzionario amministrativo contabile	309
Funzionario statistico	13
Funzionario tecnico	389
Ingegnere	34
Traduttore interprete	10
Totale	762
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente alla comunicazione	22
Assistente amministrativo contabile	1508
Assistente linguistico	3
Assistente statistico	25
Assistente tecnico	89
Tecnico informatico	375
Totale	2022
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Aggiustatore collaudatore	41
Autista meccanico specializzato	18
Operatore amministrativo contabile	457
Operatore informatico	233
Operatore statistico	18
Operatore tecnico	41
Totale	808

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Aggiustatore meccanico	69
Coadiutore amministrativo contabile	167
Coadiutore tecnico	4
Conducente di automezzi	17
Totale	257
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	382
Ausiliario tecnico	357
Totale	739
Totale aree funzionali	5997

TABELLA 3

Ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Dipartimento dell'Aviazione Civile
Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore amministrativo contabile	9
Coordinatore tecnico	1
Totale	10
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore amministrativo contabile	10
Direttore informatico	1
Direttore tecnico	7
Totale	18
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Funzionario amministrativo contabile	6
Funzionario tecnico	5
Totale	11
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente amministrativo contabile	32
Assistente tecnico	1
Tecnico informatico	1
Totale	34
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Autista meccanico specializzato	1
Operatore amministrativo contabile	20
Operatore tecnico	3
Totale	24
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Coadiutore amministrativo contabile	2
Coadiutore tecnico	1
Totale	3
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	5
Ausiliario tecnico	7
Totale	12
Totale aree funzionali	112

02A09472

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria. (Ordinanza n. 3230).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che il perdurare di condizioni meteoclimatiche avverse ha aggravato lo stato di crisi idrica nella regione Umbria;

Vista la nota del 21 giugno 2002 con la quale la giunta regionale dell'Umbria ha segnalato la necessità di porre in essere tutte le iniziative urgenti in relazione alle fonti di approvvigionamento idrico;

Ritenuto quindi, necessario disporre le necessarie misure straordinarie per consentire il superamento dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Umbria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Umbria è nominato commissario delegato per tutte le attività finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica che ha colpito la regione Umbria.

2. Sono attribuiti al commissario delegato-presidente della regione Umbria i poteri per l'espletamento delle attività finalizzate a consentire il superamento della crisi idrica inerenti all'approvvigionamento e alla distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale.

Art. 2.

1. Il commissario delegato predispone un piano di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque.

2. Per la predisposizione del piano il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico con funzioni consultive.

3. Il piano di cui al precedente comma 1 deve necessariamente contenere:

a) gli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori;

b) il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi, con indicazione della fonte finanziamento;

c) le attività anticipate dalla regione Umbria, dalla provincia di Perugia, da altri enti locali e dai gestori dei servizi idrici per far fronte all'emergenza idrica 2002;

d) gli interventi di somma urgenza autorizzati dal commissario delegato ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Il piano può altresì contenere la definizione degli interventi atti a sostituire gli impianti irrigui esistenti con altri a minor consumo d'acqua, nonché la determinazione dei contributi da erogare per tali sostituzioni agli operatori agricoli interessati.

5. Il piano e le sue eventuali rimodulazioni, conseguenti ad ulteriori accertamenti evidenzianti i risparmi o i maggiori apporti di risorse idriche derivanti dagli interventi stessi, è immediatamente operativo ed è trasmesso, per la presa d'atto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

6. Gli interventi previsti nel piano possono essere affidati anche a trattativa privata, invitando un numero di imprese aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve le altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

7. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dagli appalti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Il comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 2, è costituito da cinque esperti; il presidente e due componenti sono designati dal commissario delegato ed i restanti componenti sono designati dal Dipartimento della protezione civile. Il comitato è nominato con successivo provvedimento del commissario delegato, che ne fissa i compensi e le modalità di rimborso spese. Il relativo onere grava sulle disponibilità di cui al successivo art. 10.

Art. 4.

1. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato provvede a:

a) individuare nuovi punti di captazione e acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante la stipula di accordi e/o contratti ovvero mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea, nonché a modificare temporaneamente la destinazione delle risorse e l'assegnazione delle portate;

b) disporre l'acquisizione di forniture, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione straordinaria ed ordinaria di impianti ed opere di captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentire il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità;

c) portare a compimento, senza alcuna interruzione, le attività di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c)* ed accelerare l'esecuzione di interventi inseriti nel piano, già finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale o statale, approvando i progetti, disponendo la realizzazione delle opere anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 9 della presente ordinanza, autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorità titolari del relativo servizio idrico.

2. Gli oneri derivanti da consumi energetici per il sollevamento delle acque necessari al superamento dell'emergenza gravano sui fondi di cui all'art. 10 della presente ordinanza.

Art. 5.

1. Il commissario delegato provvede altresì a:

a) realizzare interventi volti a fronteggiare le conseguenze derivanti dall'abbassamento del livello del lago Trasimeno, a condizione che risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 citato in premessa;

b) realizzare interventi di emergenza finalizzati all'approvvigionamento idropotabile ed irriguo da acque lacustri;

c) autorizzare l'esercizio straordinario di attingimenti per uso irriguo e di concessione già in essere, per una disponibilità idrica pari ad almeno un terzo dei consumi dell'anno 2001 e comunque fino ad un limite massimo di due milioni e mezzo di metri cubi per l'anno 2002.

2. I sindaci competenti per territorio, al fine di assicurare la qualità delle acque lacustri per gli usi di cui alla presente ordinanza, dispongono verifiche periodiche sui prelievi e sugli scarichi, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.). Gli esiti delle verifiche effettuate sono riferiti periodicamente al commissario delegato, anche ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti straordinari limitativi dei prelievi.

Art. 6.

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 1 ed al fine di superare l'attuale criticità della situazione di approvvigionamento idrico nella regione Umbria, il commissario delegato può inserire nel piano di cui all'art. 2 gli interventi di adduzione delle acque del Bacino di Montedoglio, finanziati con le risorse derivanti dall'art. 141, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Ente irriguo umbro-toscano, nonché gli interventi urgenti finalizzati all'uso immediato degli invasi di Montedoglio sul fiume Tevere e di Casanuova sul fiume Chiascio, previa acquisizione dell'intesa con le amministrazioni, anche extraterritoriali, competenti per la predisposizione ed il governo dei bilanci e del demanio idrico.

Art. 7.

1. L'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti e l'autorizzazione all'esercizio avviene previa acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, ivi compresi quelli di competenza del Servizio nazionale dighe da rilasciarsi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni, dalla richiesta; decorso tale termine si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 vengano acquisiti mediante conferenza dei servizi da espletarsi ai sensi della vigente normativa, i termini sono ridotti alla metà.

3. L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere.

4. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il commissario delegato può autorizzare l'immediata esecuzione dei lavori, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, entro il limite di due milioni di euro.

5. Il commissario delegato concede l'utilizzo delle risorse idriche individuate per il superamento della crisi, anche modificando la destinazione e l'assegnazione delle risorse stesse; dispone altresì i provvedimenti necessari a favorire il riciclo dell'acqua ed il riuso delle acque depurate presso attività industriali ed agricole.

6. I termini, previsti all'art. 3, comma 4, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per l'occupazione d'urgenza di immobili oggetto di espletamento di indagini e di ricerche necessarie all'attività di progettazione e di esecuzione di opere e di interventi, sono ridotti alla metà.

7. L'onere per le occupazioni e gli espropri per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza grava sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 10.

Art. 8.

1. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici.

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, è autorizzato, per tutta la durata dello stato di emergenza, a corrispondere al personale compensi per lavoro straordinario, effettivamente prestato, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, fino ad un massimo di cinquanta ore mensili.

3. Per particolari esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato può conferire incarichi professionali per attività di collaborazione coordinata e continuativa, fino ad un massimo di cinque unità, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 10.

Art. 9.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;

decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;

decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32; 34 e 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 3, comma 1; art. 4, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*; art. 11, 13, 17, comma 5, art. 19, commi 2 e 3; art. 20;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, comma 4;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17;

legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 17.

Art. 10.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato:

a reperire i finanziamenti necessari nell'ambito dei fondi attualmente non programmati a valere sulle risorse per le «aree depresse» e destinati alle infrastrutture dell'intesa istituzionale di programma per l'Umbria, ripartiti con deliberazioni CIPE n. 135 del 6 agosto 1999, n. 142 del 6 agosto 1999, n. 84 del 4 agosto 2000 e n. 138 del 21 dicembre 2000. La quantificazione e l'individuazione delle somme necessarie sono effettuate dal commissario delegato con il piano di cui all'art. 2;

ad utilizzare le risorse finanziarie spettanti alla regione Umbria sulla base dell'art. 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il commissario richiede l'erogazione delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 1, del presente articolo ai competenti Ministeri che provvedono al trasferimento dei fondi sulla contabilità speciale all'uopo istituita, in tempi compatibili con le esigenze di intervento.

Art. 11.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A09471

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 8 maggio 2002.

Direttiva sul raccordo tra le finalità dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di assunzioni di personale in pubbliche amministrazioni, e finalità della normativa sui contratti di formazione e lavoro.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

A tutti i Ministeri:
Agli Uffici di Gabinetto
Agli Uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione
Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non economici
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Agli organismi di valutazione di cui al decreto legislativo n. 286/1999
Agli Uffici centrali del bilancio
A tutti le regioni
A tutte le province
A tutti i comuni
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
Al Formez
All'A.I.P.A.
All'ARAN

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
Alla Conferenza dei rettori delle università italiane

Sono pervenuti, al Dipartimento della funzione pubblica, numerosi quesiti relativi al raccordo tra l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per l'anno 2002 nelle pubbliche amministrazioni ivi menzionate, e la normativa generale in tema di contratti di formazione e lavoro, prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 726/1984, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e ora applicabile anche nelle pubbliche amministrazioni ai sensi e con le modalità di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei contratti collettivi conseguenti.

In particolare, sono stati posti quesiti sul come raccordare, con il regime di blocco delle assunzioni previsto dall'art. 19 della citata legge n. 448, lo spirito di favore che la legislazione sui rapporti di formazione e lavoro manifesta verso la stabilizzazione di tali rapporti mediante loro conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo formativo o nei dodici mesi immediatamente successivi.

La disciplina sui contratti di formazione e lavoro prevede, per quanto qui specificamente interessa, che i lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro possono essere assunti a tempo indeterminato, con richiesta nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. La disposizione consente, perciò, al datore di lavoro pubblico, di utilizzare le risorse già formate senza dover attivare ulteriori procedure concorsuali pubbliche per la copertura di posti a tempo indeterminato, sul presupposto che tali procedure sono già state svolte precedentemente alla stipulazione dei contratti di formazione e ferma restando — naturalmente — la necessità di rispettare le norme in tema di programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 1997.

Questa normativa manifesta, perciò, un indubbio *favor* per la stabilizzazione del rapporto, ovvero per la sua trasformazione da rapporto temporaneo con finalità mista di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sennonché, la realizzazione di questa finalità legislativa risulterebbe apparentemente preclusa — nell'anno 2002 — dal blocco delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 19 della legge n. 448 già citata, quanto meno per i rapporti di formazione e lavoro conclusi nei dodici mesi antecedenti al 1° gennaio 2002 o che in tale anno giungano a conclusione. Inoltre, dall'impossibilità di assunzione a tempo indeterminato entro il termine di dodici mesi dalla conclusione del periodo di formazione-lavoro deriverebbe la necessità, per l'amministrazione, di rinnovare completamente, in seguito, in relazione ad eventuali nuove assunzioni per lo stesso tipo di professionalità, le procedure concorsuali pubbliche, con rinuncia al vantaggio di utilizzare le risorse già specificamente preparate durante il periodo di formazione e lavoro.

In definitiva, il raffronto tra la disciplina relativa ai contratti di formazione e lavoro e la normativa più volte citata sul blocco delle assunzioni nel 2002 mostra l'esigenza di individuare meccanismi ottimali di raccordo tra le finalità di contenimento della spesa sottese all'art. 19 della legge finanziaria e le funzioni tipiche del contratto di formazione e lavoro, quali sono la facilitazione all'inserimento lavorativo dei giovani mediante una loro concreta formazione professionale «sul campo» e, specialmente per le professionalità più elevate, la preparazione specialistica di risorse umane

destinate potenzialmente ad essere riassunte in forma stabile, nella stessa organizzazione presso la quale si è svolta l'esperienza mista formativo-professionale, attraverso meccanismi di scelta semplificati.

Un'altra esigenza di raccordo tra la normativa generale sui contratti di formazione e lavoro e il divieto di assunzione a tempo indeterminato contenuto nell'art. 19 della legge finanziaria si pone con riguardo alla previsione dell'art. 8, comma 6, della legge n. 407/1990, come modificato dall'art. 16, comma 11, del decreto-legge n. 299/1994, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Tale ultima disposizione subordina la possibilità, per il datore di lavoro, di stipulare nuovi contratti di formazione e lavoro al fatto che esso abbia mantenuto in servizio — mediante conversione del rapporto di formazione-lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato — almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione-lavoro sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. La *ratio* della norma, che peraltro ha subito specifiche deroghe in relazione ad alcuni enti, è evidentemente quella di incentivare la stabilizzazione del rapporto dei lavoratori formati, evitando che il datore di lavoro privilegi l'avvio di nuovi rapporti temporanei di formazione-lavoro rispetto alla conversione a tempo indeterminato dei rapporti già conclusi.

Anche sotto questo profilo il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato stabilito, per il 2002, dall'art. 19 della legge n. 448 citata sembrerebbe determinare un oggettivo limite al conseguimento delle finalità della legislazione sulla formazione-lavoro. Non potendo convertire i rapporti di formazione-lavoro in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le amministrazioni pubbliche potrebbero venirsi a trovare al di sotto della soglia del 60% di stabilizzazioni nel biennio prima detta e, di conseguenza, nella impossibilità anche di sottoscrivere nuovi contratti di formazione-lavoro per gli anni 2003 e 2004. Tale effetto, tuttavia, non sarebbe addebitabile a scelte organizzativo-gestionali dell'amministrazione-datore di lavoro, ma deriverebbe da un vincolo normativo posto dalla legge n. 448.

In realtà, l'apparente tensione tra finalità della normativa sui contratti di formazione-lavoro e finalità della normativa sul blocco, nel 2002, delle assunzioni a tempo indeterminato in una serie di pubbliche amministrazioni può essere risolta in via interpretativa, attraverso una rilettura sistematica delle norme e delle loro finalità. E in tal senso si muove la presente direttiva, predisposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La chiave interpretativa sta nel considerare il carattere e le finalità temporanei — ossia limitati all'anno 2002 — del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato stabilito dall'art. 19 della legge n. 448 del 2001. Tale temporaneità di scopo legislativo consente di ritenere che effetto implicito della stessa norma sia anche il temporaneo congelamento o sospensione di altri meccanismi normativi collegati al decorso del tempo, quali appunto quelli sopra menzionati della legislazione sulla formazione-lavoro.

In altri termini, appare corretto e conseguente ritenere che l'art. 19 della legge n. 448/2001 determini parallelamente la sospensione, per l'anno 2002: *a)* sia del potere di assunzione a tempo indeterminato delle amministrazioni interessate; *b)* sia del decorso del termine di dodici mesi per l'assunzione nominativa a tempo indeterminato del lavoratore il cui contratto di formazione sia scaduto in tale periodo o nell' anno precedente; *c)* sia, ancora, del termine di ventiquattro mesi previsto come arco di tempo di riferimento rispetto al quale calcolare la quota del 60% di conversioni di rapporti di formazione-lavoro precedenti che costituisce condizione legittimante la stipula di nuovi contratti di formazione-lavoro. In tutti questi casi, poteri e termini rimasti congelati sono destinati a riattivarsi a partire dal 1° gennaio 2003.

Resta, da ultimo, la questione delle esigenze di funzionamento delle amministrazioni che si avvalgono, in misura rilevante, di personale con rapporto di formazione-lavoro. Tali amministrazioni possono venirsi a trovare, nel 2002, nella impossibilità di coprire mansioni già affidate a personale il cui contratto di formazione-lavoro sia scaduto e che non può né essere assunto a tempo indeterminato, né, in ipotesi (per il mancato raggiungimento della sopra detta quota del 60% di stabilizzazioni nel biennio precedente) essere sostituito con nuovi dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro.

Anche in questo caso, il problema appare risolvibile richiamando il carattere temporaneo degli scopi e degli effetti del blocco delle assunzioni di cui all'art. 19 della legge n. 488. Appare, infatti, corretto e conseguente ammettere — nella logica di ricercare la coerenza complessiva della volontà legislativa attraverso una lettura sistematica delle diverse norme e delle loro finalità — che, per il solo anno 2002, nella impossibilità di convertire i rapporti di formazione-lavoro in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i medesimi rapporti di formazione-lavoro possano essere seguiti da contratti di lavoro a termine di durata non eccedente il 31 dicembre 2002, data ultima del blocco delle assunzioni.

Altrimenti detto, le pubbliche amministrazioni interessate dal blocco delle assunzioni appaiono legittimate, nel 2002, ad avviare procedure di assunzione a termine — in osservanza e secondo i presupposti del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e della disciplina eventualmente contenuta nei contratti collettivi — per quei lavoratori il cui contratto di formazione-lavoro si sia concluso nel 2002. Tali contratti di lavoro a termine, naturalmente, non potranno eccedere la data del 31 dicembre 2002, decorsa la quale riprenderà piena operatività la facoltà delle stesse amministrazioni di convertire — in base all'art. 3, comma 12, del decreto-legge n. 726/1984 — i contratti di formazione-lavoro scaduti nel 2002 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Le indicazioni di questa direttiva sono rivolte alle amministrazioni elencate nell'art. 19 della legge n. 448/2001 se ed in quanto soggette al divieto di assunzione a tempo indeterminato, secondo i presupposti ivi specificati e sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministro dell'interno 4 marzo 2002, n. 1/2002.

Roma, 8 maggio 2002

Il Ministro per la funzione pubblica: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2002
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 3

02A09470

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 2002.

Contenuti di condensato e di nicotina delle sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1992, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993 adottati di concerto con il Ministero della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 5 del suindicato decreto interministeriale del 31 luglio 1990, che dispone la pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* dei contenuti di nicotina e condensato di tutte le sigarette commercializzate in Italia al 1° gennaio;

Considerato che il tenore di condensato e di nicotina menzionato sui pacchetti delle sigarette commercializzate è stato misurato secondo i metodi ISO 4387 e ISO 10315;

Decreta:

Art. 1.

Risultano commercializzate al 1° gennaio 2002, le seguenti marche di sigarette, elencate in ordine dei relativi valori dichiarati di condensato e nicotina, aggiornati alla data di pubblicazione del presente decreto:

Marca	Condensato	Nicotina
MS EXTRA LIGHTS	0,9	0,1
BF ULTRA ONE	1	0,1
CORTINA SUPER ULTRA LIGHTS K.S.F.	1	0,1
MERIT UNO	1	0,1
PHILIP MORRIS ONE	1	0,1
R1 MINIMA	1	0,1
ROTHMANS 1 MG ULTRA LIGHTS	1	0,1
BARCLAY ULTRA LIGHTS K.S.F.	2	0,2
CORTINA SUPER SLIM ULTRA LIGHTS	2	0,2
PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS	2	0,2

Marca	Condensato	Nicotina
PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS 100"S	2	0,2
R6 ULTRA FILTER	2	0,2
ROTHMANS LUXURY LENGTH ULTRALEGGERA	2	0,2
DIANA ULTRA	3	0,3
KIM SUPERLEGGERA	3	0,3
LUCKY STRIKE ULTRA	3	0,3
MS CLUB LEGGERA	3	0,3
MURATTI AMBASSADOR ULTRA MILD KING SIZE FILTER	3	0,3
MURATTI SUPER LIGHTS SUPERLEGGERA	3	0,3
BARCLAY K.S.F.	4	0,4
BENSON & HEDGES AMERICAN BLEND SUPER LIGHTS	4	0,4
CAMEL SUPERLIGHTS	4	0,4
CARTIER VENDOME ULTRA LIGHTS	4	0,4
GAULOISES BLONDES ULTRA LIGHTS	4	0,4
KIM ULTRA SLIM SUPERLEGGERA	4	0,4
MERIT ULTRA LIGHTS 100"S	4	0,3
MERIT ULTRA LIGHTS KS	4	0,3
MS BRERA	4	0,4
MS LIGHTS	4	0,35
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS	4	0,4
PALL MALL ULTRA LIGHTS	4	0,4
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS (SUPERLEGGERA) SLIM	4	0,4
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS	4	0,4
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS 100"S	4	0,4
REEMTSMA R6 LIGHT FILTER	4	0,4
ROTHMANS LUXURY LENGTH SUPERLEGGERA	4	0,4
FUTURA	4,5	0,35
CAPRI SUPERLEGGERA	5	0,5
JPS AMERICAN BLEND SUPER LIGHTS	5	0,5
SILK CUT K.S. FILTER	5	0,5
MS 100"S DE LUXE	5,5	0,6
AMADIS LIGHTS	6	0,5
DIANA LEGGERA SLIM	6	0,6
DUNHILL LIGHTS	6	0,6
EURA	6	0,6
KARELIA SLIMS	6	0,6
MERIT BIANCA LIGHTS	6	0,5
MS MILD EXTRA SLIM	6	0,6
MULTIFILTER PHILIP MORRIS EXTRA LIGHTS 100"S	6	0,5
MURATTI AMBASSADOR EXTRA MILD FILTER	6	0,5
PETER STUYVESANT LIGHTS	6	0,5
REEMTSMA R1 SLIM LINE MODERN MILD FILTER	6	0,6
WINSTON EXPORT LIGHTS	6	0,5
YVES SAINT LAURENT LUXURY 100"S LIGHTS	6	0,5
MUNDIAL	6,5	0,6
AROME VANILLE	7	0,5
BENSON & HEDGES AMERICAN BLEND LIGHT	7	0,7
DAVIDOFF LIGHTS	7	0,6
DAVIDOFF LIGHTS SLIMS	7	0,6
DAVIDOFF MENTHOL LIGHT FRESHNESS	7	0,6

Marca	Condensato	Nicotina
GAULOISES BLONDES LIGHTS	7	0,6
KARELIA LIGHTS	7	0,7
KIM ULTRA SLIM LEGGERA	7	0,7
MEMPHIS BLUE LIGHTS	7	0,5
MERIT LIGHTS KS	7	0,5
MULTIFILTER PHILIP MORRIS LIGHTS LEGGERA 100"S	7	0,6
PHILIP MORRIS LIGHTS LEGGERA	7	0,6
ROTHMANS LUXURY LENGTH LEGGERA	7	0,6
TRUSSARDI LIGHTS	7	0,5
WEST LIGHTS	7	0,6
BF LIGHTS	8	0,7
CAMEL LIGHTS 100"S	8	0,7
CAMEL LIGHTS FILTER	8	0,7
CAPRI LEGGERA LIGHTS	8	0,8
CAPRI MENTHOL	8	0,8
CARTIER VENDOME LUXURY SLIM FILTER	8	0,7
CHESTERFIELD LIGHTS FILTER	8	0,6
CLUB	8	0,8
GALLANT FILTER	8	0,7
GOLDEN AMERICAN CLASSIC LIGHTS	8	0,7
JPS AMERICAN BLEND LIGHTS	8	0,7
KIM LEGGERA	8	0,6
KIM MENTHOL LEGGERA	8	0,6
LIDO BLU	8	0,7
LORD EXTRA	8	0,6
LUCKY STRIKE LIGHTS K.S.F.	8	0,6
MARLBORO LIGHTS 10	8	0,6
MARLBORO LIGHTS FILTER	8	0,6
MARLBORO LIGHTS SOFT	8	0,6
MERCEDES FILTRE	8	0,7
MERCEDES SPECIALLY MILD	8	0,7
MERIT LIGHTS 100"S	8	0,6
MILDE SORTE FILTER	8	0,5
MS 821	8	0,6
MS CLUB SLIM	8	0,8
MURATTI AMBASSADOR FILTER	8	0,7
PALL MALL LIGHTS	8	0,6
PALL MALL LIGHTS 10'S	8	0,6
WEST LIGHTS 100"S	8	0,8
WINFIELD LIGHTS	8	0,6
DIANA SPECIALLY MILD	9	0,7
MARLBORO LIGHTS 100"S FILTER	9	0,7
MEMPHIS BLUE LIGHTS 100'S	9	0,6
MEN FILTER SUPER SLIM	9	0,9
MERCEDES 100"S SPECIALLY MILD	9	0,7
MILDE SORTE 100 FILTER	9	0,5
MS MILD	9	0,8
MULTIFILTER PHILIP MORRIS 100"S	9	0,7

Marca	Condensato	Nicotina
PRESIDENTE	9	0,65
ROTHMANS K.S.F. SPECIAL	9	0,8
ZENIT	9,5	0,9
AMADIS SUPERFILTRE	10	0,8
ASTOR MILD K.S.F.	10	0,7
CAMEL MEDIUM	10	0,8
LINDA LEGGERA	10	0,9
MARLBORO MEDIUM	10	0,7
MORE SPECIAL MILD 120"S FILTER	10	0,9
MS BLU	10	0,85
MS INTERNATIONAL 100"S	10	1
MS RED ITALIA	10	1
BENSON & HEDGES SPECIAL FILTER	11	0,9
COLOMBO K.S. FILTRO	11	1
LARK FILTER	11	0,8
LIDO	11	0,9
MS CLASSIC SOFT	11	1
MS K.S.	11	1
MS RED BOX	11	1
PRINCE LIGHTS KSF	11	1
SALEM MENTHOL FILTER	11	0,7
WINSTON EXPORT	11	0,9
YVES SAINT LAURENT LUXURY 100"S FILTERS	11	0,8
ALFA FILTRO	11,5	0,95
N80 FILTRO	11,5	0,95
ALFA	12	1
ASTOR FILTER	12	0,8
ASTOR FILTER 100"S	12	0,9
BENSON & HEDGES AMERICAN BLEND	12	1
BF	12	0,9
BIS	12	1
BLACK DEATH FILTER	12	0,9
CAMEL FILTERS	12	0,9
CAMEL FILTERS 100"S	12	1
CAMEL ORIGINAL	12	0,9
CHESTERFIELD K.S.	12	0,9
CHESTERFIELD K.S. FILTER	12	0,9
DAVIDOFF CLASSIC	12	0,9
DAVIDOFF MAGNUM FILTER	12	1,2
DE BRUINE FILTER	12	0,9
DIANA K.S. FILTER	12	0,9
DUNHILL INTERNATIONAL	12	1,1
DUNHILL K.S. FILTER	12	0,9
ERNTE 23 FILTER	12	0,8
ESPORTAZIONE	12	1
ESPORTAZIONE FILTRO	12	0,9
EXCELLENCE	12	0,9
FINE 120 VIRGINIA BLEND	12	0,9
GAULOISES BLONDES FILTER	12	0,9

Marca	Condensato	Nicotina
GAULOISES BRUNES	12	0,7
GITANES CAPORAL	12	0,7
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	12	0,7
GOLDEN AMERICAN CLASSIC	12	0,9
HB K.S.F.	12	0,9
JOHN PLAYER SPECIAL KING SIZE FILTER	12	1
JPS AMERICAN BLEND	12	1
KENT K.S.F.	12	0,9
L&M FILTERS	12	0,9
LINDA	12	1,1
LUCKY STRIKE K.S.F	12	0,9
MARLBORO 100"S	12	0,9
MARLBORO FILTER	12	0,9
MEMPHIS BLUE	12	0,8
MORE 120"S FILTER	12	0,9
MORE MENTHOL 120"S	12	0,9
NAZIONALE BOX	12	0,95
NAZIONALI	12	1
NAZIONALI FILTRO	12	1
NORTH POLE FILTER	12	0,9
PALL MALL FILTER	12	0,9
PALL MALL FILTER 10'S	12	0,9
PEER EXPORT FILTER	12	0,9
PEER GOLDEN SUPER KINGS	12	1
PETER STUYVESANT FILTER SUPERLONG	12	0,9
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	12	0,8
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	12	0,9
PRINCE K.S.F.	12	1
ROTHMANS INTERNATIONAL FILTER	12	1,1
ROTHMANS K.S.FILTER TIPPED	12	0,9
ROTHMANS SUPERSLIMS	12	1
ST. MORITZ GOLD BAND MENTHOL FILTER	12	1
STOP K.S. FILTRO	12	1,1
SUPER FILTRO	12	1
TREASURER	12	1
WEST	12	0,9
WEST 100"S	12	1
WINDSOR DE LUXE	12	0,9
WINFIELD FULL FLAVOUR	12	0,9

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

02A09550

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2002.

Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2002-2003, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

Vista la nota in data 22 aprile 2002 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Servizio centrale affari generali e sistema informativo e statistico, ufficio V;

Vista la nota in data 6 maggio 2002 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell' organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione, ufficio V;

Vista la nota in data 30 maggio 2002 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, ufficio III Notariato;

Vista la nota in data 11 giugno 2002 del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, ufficio III;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2002-2003;

Decreta:

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2002-2003 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è pari a 4980 unità.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma, 2 luglio 2002

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

02A09473

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 luglio 2002.

Interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 142, lettera *h)* di tale decreto che conserva nell'ambito delle competenze dello Stato «l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero degli affari esteri, siglato in data 24 luglio 2000, relativo alle attività ed alle funzioni di ciascuna amministrazione nelle materie suindicate;

Visto il D.D.12/V/2002 del 14 febbraio 2002 che dichiarava finanziabili 82 progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 8/2001 sulla base della graduatoria predisposta dal comitato di valutazione all'uopo nominato;

Visto il D.D.91/V/2002 del 21 maggio 2002 di rettifica degli importi di cui all'art. 1, n. 25, e all'art. 2, n. 33, del D.D.12/V/2002 erroneamente invertiti;

Considerato che il predetto comitato di valutazione, nella seduta del 3 luglio 2002 constatava la presenza di un errore materiale nella colonna del foglio elettronico di Excel;

Preso atto che conseguentemente a detto errore materiale, l'importo totale dei progetti dichiarati a suo tempo finanziabili risulta, alla luce del conteggio progressivo esatto, di € 21.634.546,89 e perciò superiore di € 1.182.853,69 rispetto alla somma di € 20.451.693,20, che rappresenta il finanziamento disponibile ai sensi dell'avviso citato e dello stesso D.D.12/V/2002;

Considerato che, a seguito del nuovo conteggio e sulla base dell'ordine progressivo di acquisizione al protocollo dell'amministrazione, restano esclusi dal finanziamento i progetti dal numero 78 al numero 82 del D.D.12/V/2002 del 14 febbraio 2002;

Ravvisata la necessità di annullare il D.D.12/V/25002 del 14 febbraio 2002 e la contestuale esigenza di recepire la suddetta graduatoria fino al limite delle risorse disponibili;

Constatato che sussistono le condizioni che legittimano l'esercizio di potestà di autotutela;

Decreta:

Art. 1.

Il D.D.12/V/2002 del 14 febbraio 2002 è annullato per le motivazioni indicate nelle premesse.

Art. 2.

Nel quadro degli «Interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono ammessi a finanziamento 77 progetti, presentati ai sensi dell'avviso 8/01, a favore degli enti di seguito elencati, per gli importi indicati a fianco di ciascuno fino alla copertura del finanziamento disponibile pari ad € 20.451.693,20:

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
1	261	Università degli Studi di Udine	*Tecnico della produzione e commercializzazione Settore vitivinicolo*	688	100	788	€ 284.877,63	Mendoza/Argentina
2	287	Consorzio Piemontese Formazione per il Commercio Estero	*Eco-Turismo: sviluppo di nuovi itinerari Buenos Aires*	682	100	782	€ 164.305,60	Buenos Aires/Argentina
3	25	Opera Sacra Famiglia	*Creazione di disegnatori del Mobile e dell'Arredo – Azione di sviluppo rivolta alle PMI del "conurbano" di Buenos Aires*	676	100	776	€ 294.280,76	Buenos Aires/Argentina
4	398	De Lorenzo Formazione	*Competenze nell'import ed export di prodotti agroalimentari e ortofrutticoli*	668	100	768	€ 399.233,58	Bahia Blanca/Argentina
5	264	IAL Friuli Venezia Giulia	*Tecnico dei servizi turistici – Promozione e valorizzazione del territorio della Patagonia Argentina*	664	100	764	€ 294.225,50	Bahia Blanca/Argentina
6	399	CITER	*Progettazione ingegnerizzazione di prodotti italian style in Argentina*	664	100	764	€ 326.731,29	Buenos Aires/Argentina
7	358	PRO. SCA.	*Quality consultant – Esperti in consulting per la certificazione di sistemi di qualità*	662	100	762	€ 220.850,40	La Plata/Argentina
8	94	SMILE	*Corsi di perfezionamento, riqualificazione, aggiornamento per i cittadini italiani residenti nella Circoscrizione Consolare di Berna*	660	100	760	€ 412.869,00	Berna/Svizzera
9	138	AGCI - FORM	*Fare impresa*	660	100	760	€ 196.253,62	Bahia Blanca/Argentina
10	361	PRO. SCA.	*Personale infermieristico – Corso di formazione per licenziati in infermeria*	660	100	760	€ 439.748,59	Buenos Aires/Argentina
11	477	A.V.S.I. Associazione Volontari per il Servizio Internazionale	*Specializzazione per una moderna gestione dell'impresa agroalimentare nella pampa umida argentina*	660	100	760	€ 126.245,31	Rosario/Argentina
12	78	KEPHA	*Restauratore architettonico decorativo*	698	60	758	€ 223.563,86	Curitiba/Brasile

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
13	140	AGCI - FORM	*Fare impresa*	640	100	740	€ 196.253,62	Bahia Blanca/Argentina
14	350	PRO. SCA.	*Management impresa agricola*	638	100	738	€ 220.548,27	Rosario/Argentina
15	148	I.R.E.S.	*Manager del no profit*	636	100	736	€ 74.225,19	Basilea/Svizzera
16	86	Leader Ulixes	*Esperto in gastronomia tipica italiana*	668	60	728	€ 176.654,08	Porto Alegre/Brasile
17	185	Istituto A. Suffredini	*Emprego Social – Nuova occupazione e nuova imprenditorialità economica e sociale*	666	60	726	€ 392.507,24	San Paolo/Brasile
18	357	PRO. SCA.	*Esperti in project management per Pymes Teoria e pratica nella progettazione e nella negoziazione*	616	100	716	€ 294.634,53	Rosario/Argentina
19	452	Palazzo Spinelli per l'arte e il restauro	*Restauro dipinti a Rio de Janeiro*	654	60	714	€ 176.628,26	Rio de Janeiro/Brasile
20	165	EUROFORM RFS	*Italian Cuisine 2*	692	20	712	€ 317.620,99	Melbourne/Australia
21	201	KANTEA S.C.R.L.	*WEB Site Application Designer*	702	10	712	€ 263.514,49	Santiago/Cile
22	99	SMILE	*CAM – Riqualificare la ristorazione italiana*	610	100	710	€ 134.378,82	Berna/Svizzera
23	237	COMEURO	*Addetto alla distribuzione organizzata – Buenos Aires*	610	100	710	€ 243.707,75	Buenos Aires/Argentina
24	476	RICONVERSIDER S.R.L.	*Corso di formazione per tecnico programmatore di impianti automatizzati per le industrie meccaniche*	650	60	710	€ 294.246,15	Curitiba/Brasile
25	40	FILEF	*Assistente Tecnico e Commerciale all'import export (per lo sviluppo della cooperazione economica tra Italia e Brasile)*	648	60	708	€ 210.022,36	San Paolo/Brasile
26	444	ASS.FOR.SEO.	*Experts nella gestione dell'impresa ecoturistica*	648	60	708	€ 466.050,71	Rio de Janeiro/Brasile

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
27	366	CONFORM	*Solidarietà e impresa*	644	60	704	€ 330.532,42	San Paolo/Brasile
28	335	ICIF	*La cucina mediterranea e delle tradizioni regionali nell'arte della preparazione e della presentazione italiana*	642	60	702	€ 387.342,67	Porto Alegre/Brasile
29	115	ENAIP SARDEGNA	*Formazione Imprenditoriale Rio de Janeiro*	638	60	698	€ 330.276,25	Rio de Janeiro/Brasile
30	166	CIAPI	*Tecnico di processi in ambito di automazione industriale profilo professionale*	638	60	698	€ 444.591,92	Rio de Janeiro/Brasile
31	73	NITCOMISA	*Formazione di tecnici di gestione e manutenzione di sistemi di monitoraggio aria e controllo emissioni*	596	100	696	€ 350.545,12	Rosario/Argentina
32	500	OMNIKOS S.P.A.	*Corso di formazione e aggiornamento in gestione e sviluppo dell'impresa agricola biologica*	596	100	696	€ 460.692,47	Bahia Blanca/Argentina
33	45	FILEF	*Corso di riqualificazione per insegnanti di italiano nelle scuole brasiliane dello Stato di San Paolo del Brasile*	634	60	694	€ 356.282,96	San Paolo/Brasile
34	222	FO.R.UM. S.c.r.l.	*Cucina italiana nel mondo*	590	100	690	€ 56.608,84	Buenos Aires/Argentina
35	288	I.M.C. s.r.l.	*OFAI – Orientamento e Formazione per l'Autoimpresa*	586	100	686	€ 205.981,09	Bahia Blanca/Argentina
36	61	SMILE	*CAPeR-Comunicazione*	584	100	684	€ 434.320,48	Zurigo/Svizzera
37	162	IAL Veneto	*Imprenditore agricolo esperto nelle coltivazioni biologiche*	584	100	684	€ 61.819,89	Rosario/Argentina
38	196	ForCopim	*Addetto alle agenzie di viaggio – esperto in vendita di prodotti turistici in Internet*	584	100	684	€ 410.913,77	Rosario/Argentina
39	388	EFESO	*Formazione di formatori per imprenditori e manager del settore turistico*	580	100	680	€ 123.949,66	Buenos Aires/Argentina

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
40	492	ASS.FOR.SEO	*Corso di formazione per specialista di progetto e manutenzione dei sistemi di automazione*	620	60	680	€ 469.841,50	Curitiba/Brasile
41	214	ForCopim	*Animatore Turistico*	576	100	676	€ 410.913,77	Rosario/Argentina
42	63	FILEF	*Creazione d'impresa per fornitura di servizi web finalizzati alla comunicazione e al e-commerce*	614	60	674	€ 149.152,75	San Paolo/Brasile
43	67	NITCOMISA	*Formazione di operatori polivalenti di impianti di depurazione acque reflue*	574	100	674	€ 211.489,10	Buenos Aires/Argentina
44	69	NITCOMISA	*Formazione di tecnici di gestione integrale di manutenzione industriale*	574	100	674	€ 211.489,10	Buenos Aires/Argentina
45	333	ICIF	*La cucina mediterranea e delle tradizioni regionali nell'arte della preparazione e della presentazione italiana*	614	60	674	€ 216.911,90	Porto Alegre/Brasile
46	160	ISTUD Spa	*Percorsi integrati di formazione per lavoratori italiani residenti in Argentina*	572	100	672	€ 407.484,49	Buenos Aires/Argentina
47	430	ItaliaLavoro S.P.A.	*Formazione di base per operatori polivalenti nel settore della meccanica*	612	60	672	€ 247.589,44	Curitiba/Brasile
48	231	CFP Cividale	*Cucina italiana*	606	60	666	€ 256.933,69	Curitiba/Brasile
49	464	Palazzo spinelli per l'arte e il restauro	*Restauro di manufatti lignei di interesse storico e artistico a Porto Alegre*	606	60	666	€ 176.628,26	Porto Alegre/Brasile
50	356	PRO.SCA.	*Esperto in import export nel settore agroalimentare*	564	100	664	€ 222.314,55	Rosario/Argentina
51	449	ASS.FOR.SEO	*Formazione per l'e-technology per gli italiani residenti in Svizzera*	562	100	662	€ 309.874,14	Berna/Svizzera
52	153	Casa della Gioventù	*Montatore manutentore di sistemi elettromeccanici di comando e di controllo*	600	60	660	€ 222.383,76	Porto Alegre/Brasile

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
53	159	Casa della Gioventù	*Montatore manutentore di sistemi elettromeccanici di comando e di controllo*	600	60	660	€ 222.383,76	San Paolo/Brasile
54	204	Consorzio Piemontese di Formazione per il Commercio Estero	*AGRI.QUO.M&M: Formazione in qualità management & marketing per operatori del settore agroalimentare*	560	100	660	€ 230.649,65	Mendoza/Argentina
55	15	Centro Produttività Veneto	*Ritorno al lavoro a Vicenza: Corso di formazione di base per operatori polivalenti nel settore della meccanica e della lavorazione del legno*	596	60	656	€ 285.920,87	Santa Maria/Brasile
56	88	Consorzio Ulisse s.c.a.r.l.	*Tecnico informatico in sistemistica di supervisione*	556	100	656	€ 185.924,48	Buenos Aires/Argentina
57	311	E.F.A.L.	*Tecnico per l'agricoltura biologica*	642	10	652	€ 325.367,85	Santiago/Cile
58	391	EFESO	*Formazione di imprenditori nel settore dei servizi turistici complementari*	552	100	652	€ 204.000,48	Buenos Aires/Argentina
59	62	FILEF	*Creazione di impresa per fornitura di servizi web finalizzati alla comunicazione e al e-commerce*	590	60	650	€ 149.152,75	Porto Alegre/Brasile
60	503	KANTEA S.C.R.L.	*Gestione della produzione e design di moda*	588	60	648	€ 279.652,73	San Paolo/Brasile
61	102	Associazione Centro ELIS	*Corso di formazione professionale in saldatura elettrica, ossiacetilenica e semiautomatica (MIG-MAG) a favore di cittadini italiani residenti nella provincia di Cordoba-Argentina*	546	100	646	€ 283.826,64	Cordoba/Argentina
62	147	Camera di Commercio italo brasiliana	*Operatore di progetti per distretti industriali*	584	60	644	€ 170.947,23	San Paolo/Brasile
63	443	PENTA	*Corso per operatore di sistemi produttivi agroalimentari con metodo biologico*	544	100	644	€ 223.505,81	Cordoba/Argentina

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
64	448	ASS.FOR.SEO	*Formazione per l'e-technology per gli italiani residenti in Svizzera*	542	100	642	€ 309.874,14	Basilea/Svizzera
65	101	Associazione Centro ELIS	*Corso di formazione professionale in telecomunicazione e reti multimediali a favore di cittadini italiani residenti nella provincia di Buenos Aires*	538	100	638	€ 272.358,71	Buenos Aires/Argentina
66	491	MLAL Movimento Laici America Latina	*Qualificazione e aggiornamento professionali per lo sviluppo di microimprese-Bolivia*	638	0	638	€ 248.691,56	La Paz/Bolivia
67	44	FILEF	*Assistente tecnico e commerciale all'import-export.(Per lo sviluppo della cooperazione economica tra Italia e Argentina)*	536	100	636	€ 212.604,65	Rosario/Argentina
68	68	NITCOMISA	*Formazione di tecnici di gestione e manutenzione di sistemi di monitoraggio aria e controllo emissioni*	534	100	634	€ 335.051,41	Buenos Aires/Argentina
69	131	F.R.A.M.	*Esperto informatico per il commercio elettronico*	534	100	634	€ 304.167,29	Bahia Blanca/Argentina
70	176	CIAPI	*Addetto alla lavorazione di oro e gioielli*	574	60	634	€ 228.612,23	Rio de Janeiro/Brasile
71	297	TEXILIA	*Italian fashion in Los Angeles (Promozione dell'italian style attraverso la formazione di creatori di capi e consulenti di italian style)*	594	40	634	€ 232.405,60	Los Angeles/USA
72	70	NITCOMISA	*Formazione di operatori polivalenti di impianti di depurazione acque reflue*	612	20	632	€ 221.818,24	Caracas/Venezuela
73	217	FO.R.UM. S.c.r.l.	*Tecnologie informatiche e telematiche (ECDL)*	568	60	628	€ 65.982,79	San Paolo/Brasile
74	480	C.N.I.P.A. PUGLIA	*Esperto in tecniche di grafica pubblicitaria*	528	100	628	€ 371.848,97	Buenos Aires/Argentina

N.	Fasc.	Ente Proponente	Titolo Progetto	Punt. Val.	Punt. Paese	Punt. Tot.	Contributo Pubblico	Consolato
75	502	KANTEA S.C.R.L.	*System Web manager per e-commerce*	568	60	628	€ 263.514,49	San Paolo/Brasile
76	35	Centro Produttività Veneto	*Ritorno al lavoro a Vicenza: Corso di formazione di base per operatori polivalenti nel settore della meccanica e della lavorazione del legno*	566	60	626	€ 285.920,87	Porto Alegre/Brasile
77	262	IAL Friuli Venezia Giulia	*Tecnico della gestione aziendale per le PMI, progetto di sviluppo economico nella provincia di Santa Maria – Porto Alegre*	566	60	626	€ 226.468,40	Porto Alegre/Brasile
TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO							**€ 20.451.693,19**	

Art. 3.

Con successivo decreto interministeriale saranno disposti i finanziamenti a favore dei singoli enti proponenti e saranno individuate le modalità di erogazione dei contributi per l'attuazione dei progetti in questione.

Roma, 15 luglio 2002

Il capo Dipartimento: BOLAFFI

02A09585

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 luglio 2002.

Agevolazioni ai sensi della misura 2.1.*b* Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Formazione prevista dal P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale» (prima applicazione) - Elenco delle domande inserite nelle graduatorie ordinarie e speciali dell'ottavo e dell'undicesimo bando della legge n. 488/1992 delle regioni dell'obiettivo 1 da agevolare ai sensi del punto 12 della circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000;

Visto il complemento di programmazione del suddetto P.O.N., approvato dal comitato di sorveglianza del P.O.N. medesimo nella riunione del 10 luglio 2001;

Vista la misura 2.1.*b*, Pacchetto integrato delle agevolazioni P.I.A. - Formazione del detto P.O.N.;

Vista la circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive, che ha esplicitato le modalità di attuazione di tale specifica misura;

Visto il punto 12.3 della predetta circolare che prevede, in prima applicazione, particolari modalità per le domande i cui programmi di investimento sono stati agevolati attraverso l'ottavo e l'undicesimo bando della legge n. 488/1992;

Visto il proprio decreto del 9 aprile 2001 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni relative all'ottavo bando della legge n. 488/1992;

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 2002 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni relative all'undicesimo bando della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 15 marzo 2002, con il quale è stato fissato al 26 aprile 2002 il termine per la presentazione delle domande relative alla suddetta prima applicazione del PIA - Formazione;

Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, relative alle domande regolarmente presentate entro il predetto termine del 26 aprile 2002 a valere sulla prima applicazione del PIA Formazione;

Considerato che la predetta circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001 prevede, al punto 12.3, la disponibilità di risorse cofinanziate dal FSE pari a 25 Meuro per le domande dell'ottavo bando della legge n. 488/1992, da ripartire fra le regioni e le graduatorie ordinarie e speciali secondo i medesimi criteri adottati per il citato bando, come da seguente dettaglio:

Regioni	%	Risorse per l'ottavo bando		
		Ordinaria	Speciale	Totale
Campania	25,69	€ 3.211.250,00	€ 3.211.250,00	€ 6.422.500,00
Puglia	17,62	€ 2.202.500,00	€ 2.202.500,00	€ 4.405.000,00
Basilicata	4,78	€ 956.000,00	€ 239.000,00	€ 1.195.000,00
Calabria	13,24	€ 1.655.000,00	€ 1.655.000,00	€ 3.310.000,00
Sicilia	25,78	€ 5.156.000,00	€ 1.289.000,00	€ 6.445.000,00
Sardegna	12,89	€ 2.578.000,00	€ 644.500,00	€ 3.222.500,00
Totale	100,00	€ 15.758.750,00	€ 9.241.250,00	€ 25.000.000,00

Considerato che, coperto con le dette risorse il fabbisogno delle domande dell'ottavo bando agevolabili sul PIA Formazione, complessivamente pari ad € 10.100.190,00, residuano economie per complessivi € 14.899.810,00 da utilizzare, quindi, per le domande agevolabili dell'undicesimo bando, in aggiunta alle risorse a quest'ultimo destinate dal richiamato punto 12.3 della circolare n. 1167510/2001, pari a 8 Meuro;

Considerato che, per quanto sopra detto, le risorse FSE per l'undicesimo bando ammontano a complessivi € 22.899.810,00, da ripartire secondo i medesimi richiamati criteri come da seguente dettaglio:

Regioni	%	Risorse per l'undicesimo bando		
		Ordinaria	Speciale	Totale
Campania	25,69	€ 2.941.480,59	€ 2.941.480,59	€ 5.882.961,19
Puglia	17,62	€ 2.017.473,26	€ 2.017.473,26	€ 4.034.946,52
Basilicata	4,78	€ 820.958,19	€ 273.652,73	€ 1.094.610,92
Calabria	13,24	€ 1.515.967,42	€ 1.515.967,42	€ 3.031.934,84
Sicilia	25,78	€ 4.132.499,71	€ 1.771.071,31	€ 5.903.571,02
Sardegna	12,89	€ 2.213.839,13	€ 737.946,38	€ 2.951.785,51
Totale	100,00	€ 13.642.218,31	€ 9.257.591,69	€ 22.899.810,00

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le iniziative inserite nelle graduatorie ordinarie e speciali dell'ottavo bando e dell'undicesimo bando della legge n. 488/1992 delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, agevolate in esito alle graduatorie formate con decreto ministeriale del 9 aprile 2001 (ottavo bando) e del 12 febbraio 2002 (undicesimo bando), in relazione alle quali è stata avanzata richiesta di agevolazioni a valere sulla prima applicazione della misura 2.1.*b* Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Formazione prevista dal P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale» per i costi dei correlati programmi di formazione e che sono state istruite dalle banche concessionarie con esito positivo, sono quelle indicate negli elenchi riportati nell'allegato al presente decreto, formati secondo l'ordine delle rispettive citate graduatorie.

2. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni relativi ai programmi di formazione di cui al comma 1 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascun elenco, in ordine decrescente dalla prima fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva dei fondi a favore delle piccole e medie imprese.

Roma, 4 luglio 2002

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

ELENCHI DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI ALLA PRIMA APPLICAZIONE DELLA MISURA 2.1.b PIA – FORMAZIONE DEL P.O.N. 2000-2006

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione CAMPANIA relativa all' 8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
28	34247-11	EASYCENTER SRL	SA	A	138.600,00
42	17564-11	STOLA SUD SPA	NA	A	72.000,00
273	489-11	MOD MAX SRL	BN	A	99.450,00
338	50368-11	EVOLUZIONE MAGLIA SRL	CE	A	247.500,00
384	31915-11	CARSTEN'S SUEDE & LEATHER SRL	AV	A	112.500,00
390	9654-11	PRE.CAL.BIT. SRL	SA	A	45.000,00
514	2675-11	MANULI FILM SPA	CE	A	44.450,00
537	5515-11	MUCCILLO GROUP SRL	BN	A	216.000,00
601	42806-11	ROSHO CORPORATION SRL	NA	A	135.000,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione CAMPANIA relativa all' 8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
22	20144-11	PARTENOPE TELCO LABS-PITIELLE-SRL	NA	A	81.450,00
71	20156-11	CI TEL. S.C.A.R.L.	NA	A	74.300,00
77	37636-11	PANTALONIFICIO MUSONE SRL	CE	A	178.200,00
237	32495-11	MA.FRA. SRL	NA	A	128.250,00
240	7716-11	V.L.F. SOMMA BEARINGS SPA	NA	A	68.400,00
280	24390-11	VETRO SUD SRL	SA	A	192.500,00
412	42821-11	CMS SRL	CE	A	135.000,00
431	35733-11	G.V.F. SRL	SA	A	33.750,00
519	32257-11	PENTAFLON IND.-GRUPPO ITALCASAL. SRL	CE	A	31.950,00
621	42254-11	FOND.ECO SNC	SA	A	180.000,00
650	35076-11	RISPO SRL	CE	A	36.450,00
755	42263-11	MAD SRL	BN	A	250.000,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione PUGLIA relativa all' 8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
22	31173-11	G.& B. S.U.A.R.L.	LE	A	247.500,00
77	31255-11	LA CONFEZIONE SRL	LE	A	132.300,00
82	46446-11	ORTOREALE SRL	LE	A	112.500,00
112	35363-11	CONFORT ITALIA SRL	BA	A	150.300,00
140	31164-11	CALZATURIFICIO ALEX DI P. A. & C. S.A.S.	LE	A	160.200,00
148	24565-11	MASMEC SRL	BA	A	250.000,00
159	31165-11	CALZATURIFICIO MAJESTIC SHOE SRL	LE	A	160.200,00
176	31202-11	CONFESTIR SRL	LE	A	169.200,00
271	35769-11	MDS MANIFATTURE DEL SALENTO SRL	LE	A	27.000,00
318	3677-11	DE CARLO SRL	TA	A	110.250,00
388	42526-11	ITALSOCKS SRL	LE	A	46.800,00
390	4501-11	CONTEMPO SRL	BA	A	226.350,00
396	23910-11	LEUCAM SRL	LE	A	249.750,00
400	3881-11	TAMASSI DI TAGLIENTE G. & C. SNC	BR	A	36.450,00
419	6226-11	LINEA CONFORT DI AQUILA S.	BA	A	112.140,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione PUGLIA relativa all' 8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
20	1609-11	ITALGEST INFORM. TECHN. SPA	LE	A	249.300,00
57	35208-11	ELETTROM. COOPOCOSTRUTTORI SRL	LE	A	142.650,00
72	25583-11	STAMIN SRL	LE	A	248.400,00
99	31172-11	ALLOY BRICKS SRL	LE	A	99.000,00
224	47473-11	METAG SRL	FG	A	112.500,00
239	39304-11	INSTALLAZIONI SPA	TA	A	30.800,00
342	824-11	POLIMEDICA GOLDEN CENTER SRL	FG	A	219.600,00
436	37548-11	TEA SRL	TA	A	195.750,00
482	50821-11	GALLO ROCCO SRL	BA	A	71.550,00
525	44509-11	LA NUOVA CARTONLEGNO SRL	BA	A	147.150,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione BASILICATA relativa all' 8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
11	665-11	MONTICCHIO GAUDIANELLO SPA	PZ	A	218.250,00
23	51413-11	ITALTRACTOR ITM SPA	PZ	A	115.500,00
44	9925-11	EURODOOR SRL	PZ	A	111.150,00
108	31685-11	MEPOLI SRL	MT	A	74.250,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione CALABRIA relativa all' 8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
16	49597-11	MAGIT INDUSTRIE SRL	CS	A	247.050,00
51	40003-11	ONE MULTIMEDIA SERVICE SRL	CS	A	247.500,00
55	646-11	MET CALABRIA SRL	VV	A	195.650,00
123	24418-11	INTEK AUTOMOTIVE SRL	CS	A	168.300,00
243	49598-11	AGEC AZ. GRAFICA EDIT. CROTONESE SRL	KR	A	247.050,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione CALABRIA relativa all' 8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
162	39559-11	MORELLI ALFONSO	CZ	A	85.500,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione SICILIA relativa all' 8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
3	48021-11	TOMAIFICIO AVVENIRE SAS	SR	A	171.900,00
59	13546-11	MILENA PHARMACEUTICAL SRL	AG	A	135.000,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione SICILIA relativa all' 8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
59	39365-11	MERIDIONALI IMPIANTI SPA	CT	A	87.500,00
81	47097-11	SIMETO SRL	CT	A	157.500,00
98	12836-11	BELLAVIA ANTONIO	PA	A	114.750,00
153	24417-11	PREFABBRICATI NORD SRL	PA	A	209.700,00
289	39375-11	ETNALL SPA	CT	A	112.500,00
409	18116-11	SICARB SRL	CT	A	249.300,00
444	17916-11	IDF DOLCIARIA SPA	CT	A	216.900,00
613	12837-11	MILICI ANDREA	PA	A	114.750,00
731	8759-11	TERME ACQUAPIA SRL	AG	A	87.750,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione SARDEGNA relativa all' 8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
170	51062-11	SOFTING SPA	CA	A	112.500,00
243	20490-11	PROGETTO 2000 SRL	OR	A	250.000,00
267	52642-11	INVERSOL ITALIA SPA	SS	A	161.550,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione CAMPANIA relativa all' 11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
20	99977-11	ACTEL SPA	NA	A	250.000,00
25	80237-11	I.T.S. SPA	NA	A	121.500,00
85	99746-11	MEDIPRINT SRL	NA	A	104.160,00
124	89442-11	A.Z. SURGELATI SPA	CE	A	21.600,00
327	88077-11	G.L.T. SRL	BN	A	105.750,00
392	30152-12	PLASTICOM SRL	SA	A	45.000,00
496	34678-12	CHINOOK SPA	BN	A	250.000,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione CAMPANIA relativa all' 11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
12	88859-11	EUROPOL SRL	NA	A	56.700,00
74	35073-12	COINTER SRL	CE	A	53.200,00
262	94139-11	SO.MA.TEX DI CORNELIO M. & C. SNC	CE	A	128.250,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione PUGLIA relativa all' 11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
55	53255-11	S.G. COMMERCIALE SRL	BA	A	135.000,00
74	6225-11	LAERT SERVICE SRL	TA	A	117.900,00
84	99964-11	APM SRL	BA	A	29.250,00
85	29975-11	SEMOLIFICI ANDRIESI SRL	BA	A	157.500,00
96	91830-11	C. & C. SRL	BA	A	128.520,00
100	89229-11	ROSAFIO IVAN	LE	A	27.000,00
113	28061-12	CALZIFICIO PEDACI MARIA LAURA	LE	A	27.000,00
158	6774-12	SINTEX VENERAS ITALIA SRL	BA	A	225.000,00
168	44489-11	ECO LEATHER SRL	BA	A	112.500,00
173	97340-11	SOUTH SOCKS SRL	LE	A	249.800,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione PUGLIA relativa all' 11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
2	90291-11	CITYTEL SPA	TA	A	249.750,00
15	76307-11	LINEA SUD SRL	LE	A	112.500,00
179	25277-11	SAEM SRL	BA	A	110.250,00
180	96675-11	CERAMICHE SAN NICOLA SRL	BA	A	236.700,00
182	8843-12	ITALGRIGLIATI SRL	BA	A	135.000,00
228	6194-11	TELCOM SPA	BR	A	247.500,00
237	19368-11	SCANDIUZZI SUD SRL	BR	A	110.930,00
249	21364-11	TECNO BEBE' SRL	LE	A	108.000,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione BASILICATA relativa all' 11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
3	89858-11	RISTORAZ. COLLETTIVA BASILICATA SRL	PZ	A	87.500,00
7	96232-11	CALIA SALOTTI SPA	MT	A	250.000,00
11	74089-11	SOFAS SRL	MT	A	77.400,00
25	99400-11	EUROSOFA' SPA	MT	A	250.000,00
43	8112-12	LUCANIA RESINE SPA	PZ	A	180.000,00
72	25275-11	FLOCK SRL	MT	A	189.250,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione CALABRIA relativa all' 11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
14	90068-11	LSSI ITALIA SPA	CZ	A	225.000,00
34	4279-12	PAVIMENTAF SRL	CS	A	247.500,00
42	4276-12	HARD KOLL SRL	CS	A	94.050,00
51	3422-12	SYSTEM HOUSE SRL	RC	A	202.500,00
100	37900-12	VECCHIO FRANCO SRL	CS	A	90.900,00
114	61190-11	SLFO HOSPITAL SRL	CZ	A	112.500,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione CALABRIA relativa all' 11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
70	32041-12	GAM SRL	VV	A	242.550,00
109	86414-11	V.ESSE.A SRL	CS	A	139.950,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione SICILIA relativa all' 11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
2	99982-11	POSTEL SPA	PA	A	248.330,00
49	36063-12	CENTRO SERVIZI SAS	ME	A	178.200,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione SICILIA relativa all' 11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
13	9232-12	I.M.P.R.E.S.A. SRL	CT	A	112.500,00
188	34284-12	IMIC SRL	ME	A	224.540,00
203	90848-11	SICIL ICE SRL	CT	A	161.100,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione SARDEGNA relativa all' 11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (euro)
3	61311-11	NIVEA LAVANDERIA INDUSTRIALE SPA	OR	A	112.500,00
5	94285-11	GEMINI SERVIZI TECNOLOGICI SPA	CA	A	112.500,00
8	86859-11	LOGISTICA NIEDDU SRL	SS	A	112.500,00
9	61309-11	GRENDI LOGISTICA SRL	CA	A	112.500,00

02A09486

DECRETO 23 luglio 2002.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla misura 2.1.*a* Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione dell'Unione europea con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la misura 2, Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA, che ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni;

Visto il Complemento di programmazione del citato P.O.N., approvato dal comitato di sorveglianza del P.O.N. medesimo nella riunione del 10 luglio 2001, relativo alla prima modalità operativa della suddetta misura 2, denominata PIA Innovazione, finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che promuovono iniziative organiche e complete riferite ad un programma di «sviluppo precompetitivo» ed al conseguente programma di investimenti per la «industrializzazione dei risultati»;

Vista la circolare n. 1167509 del 28 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive con la quale sono state fissate le modalità applicative per tale specifica misura denominata PIA Innovazione;

Considerato che la detta circolare ministeriale n. 1167509/01 rinvia, per l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per ciascun bando e per la fissazione dei termini di presentazione delle relative domande, ad uno specifico decreto del Ministro delle attività produttive;

Visto il proprio decreto 28 marzo 2002 con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso e fino al sessantesimo giorno successivo e, cioè, dal 5 aprile 2002 al 4 giugno 2002;

Visto il proprio decreto 10 maggio 2002 con il quale il termine finale di presentazione delle domande è stato prorogato al 26 luglio 2002, anche in considerazione delle specifiche richieste in tal senso, in modo da consentire ai soggetti interessati i necessari approfondimenti di una normativa applicata per la prima volta ed una consapevole e meditata formulazione delle domande di agevolazione;

Ritenuto opportuno, per le medesime agevolazioni, prorogare ulteriormente il richiamato termine finale di presentazione delle domande;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla misura 2.1.*a* Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale», già prorogato al 26 luglio 2002 con decreto ministeriale 10 maggio 2002, è ulteriormente prorogato al 9 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A09642

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 2002.

Modifiche alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.37 del 15 febbraio 2000, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio

2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 aprile 2001, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.86 del 12 aprile 2001 concernente la modifica della disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2001 con il quale è stata consentita la gestione sperimentale della pesca dei cannolicchi nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2002, con il quale è stata prorogata fino alla data di entrata in vigore dell'emanando provvedimento di affidamento definitivo, la gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai consorzi di gestione;

Viste le proposte del comitato di coordinanento istituito ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 dicembre 1999, rese nella riunione dell'11 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000, dopo la parola «sanzioni» è aggiunta la seguente frase: «, in relazione ai quantitativi fissati dai medesimi».

Art. 2.

Dopo il comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 è aggiunto il comma 4, che così recita: — «4. le forze di polizia e gli addetti alla vigilanza della polizia marittima sono tenuti a comunicare al relativo Consorzio entro 48 ore — anche per via telematica — l'accertamento delle infrazioni commesse dagli aderenti».

Art. 3.

1. La lettera *c)* dell'art. 10 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 è così sostituita: «*c)* i punti di sbarco per ciascun compartimento sono i seguenti:

per Venezia:

1) Porto di Carole: località Sansonessa approdo lungo riva Fiume Livenza;

2) Cortellazzo: Banchina lungo la riva adiacente il ponte di Cortellazzo;

3) Porto di Piave Vecchia: Banchina vicino Azzurra Pesca;

4) Punta Sabbioni: località Saccagnana banchina vicino molo ricevitoria;

5) Porto di Malomocco: località San Pietro in Volta.

per Chioggia:

1) Zona di Chioggia: località denominata Punta Poli (banchina nord dell'isola cantieri a nord del mercato ittico);

2) Zona di porto Tolle: approdo in località Porto Barricata;

3) Zona Pila: approdo della laguna di Barbamarco;

4) Zona di Porto Levante: banchina antistante la caserma della Guardia di Finanza.

2. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 è cosi sostituito: «2. l'uscita dei natanti dai rispettivi porti è fissata dalle ore 3; l'inizio dell'attività di pesca è fissata dalle ore 4,30. Lo sbarco del prodotto deve essere effettuato nei punti di cui alla precedente lettera *c)* dalle ore 8,30 alle ore 16,30».

Art. 4.

Fino al 30 settembre 2002, è fissato al mercoledì l'ulteriore giorno di fermo dell'attività di pesca delle vongole nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia.

Art. 5.

l. L'attività di pesca dei cannolicchi è effettuata nell'ambito territoriale dei compartimenti maritti di Monfalcone, Venezia e Chioggia. Nella fase di prima attuazione, la pesca è esercitata su base regionale. Il comitato di coordinamento anche su richiesta di uno dei tre consorzi interessati, può adottare determinazioni per l'esercizio della pesca su base territoriale diversa.

2. Relativamente alle misure di gestione dell'attività di pesca dei cannolicchi, salvo diverso parere del comitato di coordinamento, si applicano le pertinenti norme di disciplina della pesca dei fasolari di cui al titolo I del decreto ministeriale 11 febbraio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale reggente: TRIPODI

02A09299

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Piombino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e successivamente modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo con il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislatio 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 24 giugno 2002 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Piombino ha comunicato la previsione di mancato funzionamento del proprio ufficio per i giorni 26 e 27 giugno 2002 per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, stabilita per il giorno 28 giugno 2002;

Vista la nota n. 1823 in data 24 giugno 2002 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Piombino ha comunicato la stessa previsione per il proprio ufficio;

Vista la nota del 28 giugno 2002 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Piombino ha confermato il mancato funzionamento dei due uffici per i giorni richiesti;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 328/02/Gar del 5 luglio 2002, ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Piombino è accertato per i giorni 26 e 27 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 luglio 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A09485

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2002.

Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi previsti dall'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, ai fini della detrazione d'imposta del 36%, ed individuazione dell'ufficio competente a ricevere le comunicazioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Approvazione del modello di comunicazione.*

1.1. È approvato l'annesso modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale ed alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico di cui all'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 124, al fine di fruire della detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute per l'esecuzione degli stessi.

2. *Ufficio competente alla ricezione delle comunicazioni.*

2.1. L'ufficio competente per la ricezione delle comunicazioni previste nel punto 1.1, è il Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21 - 65129 Pescara.

3. *Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.*

3.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato *A* al presente provvedimento.

3.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato *A* al presente provvedimento. A tal fine il modello è reso disponibile gratuitamente dal-

l'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenzia entrate.it in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

Motivazioni:

Il presente provvedimento è emanato in base al decreto del 19 aprile 2002, n. 124, del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni dell'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, in base al quale, ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002, possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia del bosco con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Il citato decreto prevede in particolare che, per usufruire della detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute nel 2002 per la realizzazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, i contribuenti interessati devono trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio delle Entrate individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, una comunicazione, redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento, dalla quale risulti tra l'altro la data in cui avranno inizio i lavori ed alla quale vanno allegati tutti i documenti richiesti dal decreto stesso.

Il presente provvedimento si rende quindi necessario per approvare il predetto modello di comunicazione ed individuare l'ufficio competente a riceverle.

Con lo stesso provvedimento viene inoltre disciplinata la reperibilità del predetto modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria e ne viene autorizzata la stampa definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997 - supplemento ordinario.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001 - supplemento ordinario.

Decreto ministeriale 19 aprile 2002, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE
PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello.

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli di formato A4, separatamente dalle istruzioni, delle seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È anche consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni.

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 g/mq.

Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni.

I contenuti grafici del modello e delle istruzioni devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Colori.

Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 355 U); per la stampa tipografica delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero.

È altresì consentita la stampa monocromatica del modello realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Sul bordo laterale sinistro del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.

Al Centro Operativo di PESCARA
Via Rio Sparto, 21
C.A.P. 65129 PESCARA

Mod. N.

Riservato all'Ufficio

COMUNICAZIONE PER LA DETRAZIONE DEL 36 PER CENTO AI FINI IRPEF (BOSCHI)

Decreto 19 aprile 2002, n. 124, emanato ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(il testo del decreto è riportato in calce alle istruzioni per la compilazione)

DATI DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE | POSSESSORE | DETENTORE | CONTITOLARITÀ

COGNOME (ovvero denominazione per i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR) | NOME

COMUNE DI NASCITA | PROV. | DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO

DATI DEL RAPPRESENTANTE (RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR)

CODICE FISCALE | COGNOME | NOME

COMUNE DI NASCITA | PROV. | DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO

DATI DELL'AREA BOSCHIVA

COMUNE | PROV. | C.A.P.

DATI DEL CATASTO TERRENI

FOGLIO	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA

COMUNE | PROV. | C.A.P.

FOGLIO	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA	NUMERO/ PARTICELLA

ESTREMI DI REGISTRAZIONE ATTO (per il detentore) | DATA (giorno mese anno) | NUMERO | UFFICIO

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (barrare le relative caselle)

- N. ..... COPIE DELLE CONCESSIONI RILASCIATE (se previste)
- N. ..... COPIE DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE (se previste)
- COPIA RICEVUTE I.C.I. 2001 (se dovuta)
- N. ..... DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL POSSESSORE
- AUTOCERTIFICAZIONE DELLA FINALITÀ DEGLI INTERVENTI (art. 1, comma 1, lett. b), punto 2 del decreto n. 124/2002)

Data inizio lavori: giorno mese anno | Data comunicazione ASL: giorno mese anno | Totale modelli compilati

Data | Firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Per usufruire della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche del 36% delle spese sostenute nel 2002 per lavori di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale ed alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, i soggetti interessati devono spedire, prima dell'inizio dei lavori, in busta chiusa, per raccomandata, una comunicazione, redatta sul presente modello, debitamente compilato, datato e sottoscritto, corredata degli allegati, al Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21- 65129 PESCARA.
Per i lavori iniziati prima dell'11 luglio 2002, data di entrata in vigore del decreto 19 aprile 2002, n.124 con il quale sono stati stabiliti gli adempimenti necessari per fruire della predetta agevolazione, la comunicazione deve essere trasmessa al Centro operativo di Pescara entro 60 giorni dalla predetta data.

Il modello deve essere compilato con la massima chiarezza, a macchina o a stampatello

DATI DEL DICHIARANTE

Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto è "possessore" (cioè proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero "detentore" (cioè affittuario o comodatario) dell' immobile.
In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sulla stessa area, ovvero di pluralità di affittuari o comodatari, se più di un soggetto, avendo sostenuto le spese, intende fruire della detrazione, il modello, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi; in tale ipotesi è necessario barrare l' apposita casella "contitolarità". Successivamente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il soggetto che non ha trasmesso il presente modello, deve indicare il codice fiscale di colui che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto.
In caso di interventi da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli spazi riservati all'indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici del dichiarante, devono essere riportati, rispettivamente, il codice fiscale e la denominazione della società; devono, altresì, essere compilati anche i dati relativi al rappresentante legale.

DATI DELL' AREA BOSCHIVA

In questa sezione devono essere riportati i dati relativi all'area boschiva sui quali sono eseguiti i lavori, rilevabili dalla certificazione del catasto terreni o dall'atto di compravendita, indicando, per ogni singolo Comune su cui si estende la suddetta area, i relativi dati catastali.
Qualora l'area boschiva, oggetto dell'intervento per il quale si intende usufruire della detrazione prevista dall' art. 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.448, riguardi più di due Comuni,è necessario procedere alla compilazione del modulo osservando le seguenti modalità:
– utilizzare più moduli avendo cura di compilare, per ciascuno di essi,i dati relativi alla Sezione "Dati dell'area boschiva" e di attribuire una numerazione progressiva a ciascun modulo utilizzando la casella" Mod. N.";
– i dati relativi al rappresentante (per i soggetti di cui all' art. 5 del TUIR) e le caselle relative al possessore, detentore, contitolarità, nonché quelle inerenti la documentazione allegata, dovranno essere compilati esclusivamente sul primo dei moduli utilizzati;
– sui moduli successivi al primo, nella sezione "Dati del dichiarante", è sufficiente riportare il solo codice fiscale del dichiarante.

Qualora, poi, in relazione ad un singolo Comune, il numero delle caselle presenti nel relativo riquadro non sia sufficiente per l'identificazione catastale dell'area boschiva, dovrá essere utilizzato il successivo riquadro o un nuovo modello.
Se i lavori sono eseguiti dall'affittuario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto o di comodato.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Nella sezione devono essere indicati i documenti allegati alla comunicazione barrando le relative caselle e specificando, qualora siano più di uno, il numero delle copie delle concessioni o delle autorizzazioni rilasciate ed il numero delle dichiarazioni di consenso del possessore.

ALTRI DATI

Deve, inoltre, essere indicata la data di inizio lavori nonché la data della comunicazione di inizio lavori all'azienda sanitaria locale territorialmente competente; da ultimo deve essere indicato il numero totale dei modelli utilizzati con la presente comunicazione.

SI RIPORTA IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 19/04/2002 N. 124

(G.U. n.148 del 26.6.2002)

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alle detrazioni di imposta spettanti a seguito dell'effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto omissis

ADOTTA
il seguente regolamento:

art. 1

1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono tenuti a:
   a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, una comunicazione redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento, dalla quale, tra l'altro, risulti la data in cui avranno inizio gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi nonche' i dati catastali identificativi dell'area;
   b) allegare alla comunicazione di cui alla lettera a):
      1) copia della concessione ovvero dell'autorizzazione rilasciata, se prevista dalla vigente legislazione, dalle Regioni, dagli organismi di gestione di aree protette o dagli altri organismi competenti per legge in materia;
      2) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sono finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico;
      3) copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 2001, se dovuta;
      4) se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonche' la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;
   c) comunicare, prima dell'inizio dei lavori, preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio degli interventi;
   d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute nell'anno 2002 per la realizzazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione;
   e) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51645,69, pari a lire 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.
2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro sessanta giorni da questa ultima data.
3. Il pagamento delle spese detraibili e' disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato.

art. 2

1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.

art. 3

1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalita' ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

art. 4

1. La detrazione non e' riconosciuta in caso di:
   a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;
   b) effettuazione di pagamenti secondo modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
   c) esecuzione di interventi difformi da quelli comunicati ai sensi dell'articolo 1;
   d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonche' di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente;
   e) violazione delle norme in materia ambientale e forestale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 2002 Il Ministro : Tremonti

02A09469

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 giugno 2002.

Consultazione pubblica sulle modalità e la composizione di un *Network Cap* relativo all'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi di interconnessione praticati dagli operatori di rete fissa notificati. (Deliberazione n. 10/02/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 giugno 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la delibera n. 278/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 20 ottobre 1999, «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la delibera n. 152/02/CONS concernente le misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 27 giugno 2002;

Visto, in particolare, l'art. 3 della menzionata delibera n. 152/02/CONS, il quale prevede che l'Autorità stabilisca entro il 30 ottobre 2002, anche all'esito di una consultazione pubblica, le modalità e la composizione di un *network cap* con l'obiettivo di disporre entro il 1° gennaio 2003 di un sistema di programmazione della riduzione dei prezzi massimi di interconnessione;

Considerato l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione delle modalità e della composizione di un *network cap* relativo all'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi di interconnessione praticati dagli operatori di rete fissa notificati, approvato dalla Commissione per le infrastrutture e le reti nella riunione del 26 giugno 2002;

Considerato che l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione sui diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal summenzionato procedimento;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente le modalità e la composizione di un *network cap* relativo all'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi di interconnessione praticati dagli operatori di rete fissa notificati.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2002

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 10/02/CIR

Consultazione pubblica sulle modalità e la composizione di un *network cap* relativo all'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi di interconnessione praticati dagli operatori di rete fissa notificati.

Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ

in attuazione di quanto stabilito dalla delibera n. 152/02/CONS, «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa» ed in particolare, dall'art. 3, comma 1:

«L'Autorità, al fine di promuovere una maggiore efficienza e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisce entro il 30 ottobre 2002, anche all'esito di una consultazione pubblica, le modalità e la composizione di un network cap con l'obiettivo di disporre entro il 1° gennaio 2003 di un sistema di programmazione della riduzione dei prezzi massimi di interconnessione.»

ha avviato, in occasione della riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 giugno 2002, un procedimento sull'introduzione di un sistema di programmazione della riduzione dei prezzi massimi di interconnessione, che si conclude entro il 31 dicembre 2002.

Ciò premesso, l'Autorità, ai sensi della delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», ed al fine di acquisire elementi di informazione, documentazione e singole posizioni dei diversi soggetti interessati in merito alle tematiche inerenti al procedimento sopra indicato;

Invita

i soggetti titolari di licenza individuale;

altri soggetti che fruiscono delle condizioni economiche dell'Offerta di interconnessione di riferimento;

le associazioni portatrici di interessi pubblici;

altri soggetti potenzialmente interessati,

a far pervenire all'Autorità una comunicazione concernente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sul *network cap*» nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento - Centro direzionale Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli.

È gradito l'anticipo delle comunicazioni, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura sopra indicata.

Le comunicazioni dovranno essere strutturate seguendo l'ordine impostato nella sezione «Domande per la consultazione pubblica» e dovranno altresì contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sugli argomenti di interesse indicati.

1. Il quadro normativo e regolamentare concernente il controllo dei prezzi dei servizi offerti dagli operatori notificati.

L'Autorità esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo dei prezzi degli operatori notificati in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 della legge n. 249/1997, ispirandosi ai principi contenuti nella legge n. 481/1995.

L'Autorità svolge attività di continuo monitoraggio dei prezzi praticati dagli operatori notificati e adotta i necessari provvedimenti laddove sul mercato non vigano condizioni di effettiva concorrenza. Al fine di garantire condizioni concorrenziali l'art. 4, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce infatti che «L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza».

L'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 prescrive che «l'Autorità al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore, nonché adeguati livelli di qualità (di cui all'art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale».

Relativamente alle tariffe di interconnessione, l'Autorità, inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 7 «definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione».

L'art. 3, comma 1, della delibera n. 152/02/CONS prevede, infine, che l'Autorità stabilisca «entro il 30 ottobre 2002, anche all'esito di una consultazione pubblica, le modalità e la composizione di un network cap con l'obiettivo di disporre entro il 1° gennaio 2003 di un sistema di programmazione della riduzione dei prezzi massimi di interconnessione».

2. Finalità dell'introduzione di un meccanismo di *network cap*.

In un mercato concorrenziale l'efficienza conseguibile dagli operatori nella riduzione dei costi di produzione e l'applicazione di prezzi orientati ai relativi costi si verifica attraverso la pressione generata dai liberi meccanismi di mercato.

In presenza di un solo operatore di rete fissa notificato quale avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione, l'introduzione di un sistema programmato di prezzi massimi di interconnessione praticati da tale operatore fornisce un incentivo alla riduzione dei costi di produzione, lasciando al contempo sufficiente flessibilità a detto operatore nella definizione della propria politica dei prezzi e garantisce agli operatori interconnessi una maggiore prevedibilità dei prezzi, permettendo agli stessi di meglio pianificare le proprie politiche di mercato.

In merito al primo aspetto, il meccanismo di *network cap*, non pregiudicando lo svilupparsi della concorrenza, si propone di incentivare l'efficienza fissando un tetto massimo programmato dei prezzi e lasciando libero l'operatore di rete fissa notificato di ridurre i costi di produzione senza che ad essi sia correlato, nel corso del periodo di efficacia del *cap*, un adeguamento automatico dei prezzi dei servizi di interconnessione. Una revisione del *cap*, infatti, sarebbe effettuata solo laddove si verifichino eventi straordinari tali da comportare significative variazioni nell'andamento dei costi di produzione.

Il *network cap* vuole quindi essere uno strumento regolamentare per simulare la pressione competitiva sull'operatore di rete fissa notificato fino a quando il mercato dei servizi di interconnessione non raggiungerà un livello di concorrenza sufficiente a garantire a tutti gli operatori di telecomunicazioni condizioni economiche concorrenziali.

Relativamente al secondo aspetto, l'attuale processo di presentazione e valutazione dell'Offerta di riferimento (OIR), necessariamente articolato e complesso, non garantisce agli operatori alternativi che utilizzano i servizi di interconnessione dell'operatore di rete fissa notificato le migliori condizioni operative, in particolare per quanto riguarda la propria programmazione delle spese e degli investimenti. L'introduzione di un sistema di riduzione dei prezzi massimi di interconnessione fornisce quindi a tali operatori, da un lato, un migliore orizzonte previsionale relativamente all'evoluzione dei prezzi di interconnessione, garantendo comunque condizioni economiche competitive e, dall'altro, la possibilità di pianificare in modo efficiente i propri investimenti e valutare con sufficiente anticipo i costi relativi all'acquisto di servizi di interconnessione.

Infine, la prevista introduzione di una metodologia di costo basata sui costi incrementali di lungo periodo, a partire dal 2003, che a regime potrà costituire di per sé un elemento utile all'aumento della concorrenzialità nel mercato, trova un utile complemento nell'implementazione di un meccanismo di *network cap*. Quest'ultimo rende, infatti, maggiormente flessibile la fissazione dei prezzi dei beni intermedi, sia pure all'interno di un percorso evolutivo predefinito; in una fase di passaggio da un sistema contabile sostanzialmente incentrato sui costi storici verso un sistema basato sui costi correnti e incrementali, l'introduzione del *network cap* aiuta a mantenere valutazioni corrette per quanto riguarda i rendimenti attesi degli investimenti salvaguardando gli incentivi degli operatori alla creazione e al mantenimento delle dotazioni infrastrutturali.

3. Il modello di riferimento di un meccanismo di *network* o *price cap*.

La legge n. 481/1995 definisce, all'art. 2, commi 17, 18 e 19 gli elementi per la costruzione del modello di *price cap*. In particolare, il comma 18 fissa i parametri sui quali basare l'applicazione del metodo *price cap* per la determinazione delle tariffe, ovvero:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

Inoltre, il comma 19 determina ulteriori elementi per la determinazione dei parametri del *price cap*:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

L'Autorità, con la delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999 relativa all'introduzione del *price cap* per la regolamentazione dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia, ha inteso seguire le indica-

zioni fornite dalla legge n. 481/1995, da un lato, determinando la composizione del paniere dei servizi sottoposti al *price cap* e, dall'altro, definendo il vincolo di riduzione del tipo:

IPC-X

dove IPC (Indice dei prezzi al consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e X il livello di variazione di produttività dell'insieme dei servizi di fonia vocale.

Tale struttura del *price cap* può essere variata dall'Autorità alla luce di significativi cambiamenti nella struttura dei costi, di eventi straordinari, di mutamenti nelle normative o nella struttura del servizio universale.

Dalla struttura generale del *price cap* deriva quella del *network cap* che, a differenza del precedente, prende in considerazione i beni intermedi necessari per la produzione del servizi finali all'utente. Infatti, con il *network cap* si fornisce, all'operatore che offre servizi di interconnessione a prezzi basati su una data struttura di costi, un incentivo per la riduzione di tali prezzi nella direzione di una maggiore efficienza.

4. Domande per la consultazione pubblica.

Relativamente alla modalità e composizione di un *network cap* relativo all'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi di interconnessione praticati dagli operatori di rete fissa notificati, si richiedono valutazioni in merito alle seguenti tematiche:

4.1. Modalità di introduzione di un sistema di programmazione della riduzione annuale dei valori massimi dei prezzi di interconnessione.

4.2. Identificazione dei servizi di interconnessione, tra quelli elencati nella vigente Offerta di riferimento, che possono essere inclusi all'interno di uno o più panieri per l'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi di interconnessione.

4.3. Composizione del paniere unico (o dei panieri) di servizi di interconnessione e valutazione sull'eventuale necessità di assegnazione di pesi ai servizi appartenenti ad un determinato paniere.

4.4. Identificazione di eventuali specifici servizi che, che all'interno del paniere o dei panieri, necessitano di un appropriato livello di *sub-cap*.

4.5. Criteri di fissazione del prezzo iniziale dei servizi ai quali si applica il *network cap*.

4.6. Possibili criteri di determinazione del tasso di variazione annuale del *cap* del paniere (o dei panieri) di servizi di interconnessione quali ad esempio:

tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo (IPC rilevato dall'ISTAT);

tasso annuale di produttività (X annuo), relativamente all'offerta di servizi di rete (interconnessione), specificando quali valutazioni oggettive portino alla definizione di un dato valore della X.

4.7. Possibilità di applicare, in caso di adozione di più panieri, differenti tassi di variazione annuale del cap per i singoli panieri, in funzione del livello di concorrenzialità cui sono soggetti i servizi componenti un determinato paniere.

4.8. Decorrenza e durata del *network cap* e possibilità di rivedere la composizione del paniere (o dei panieri) ed i parametri con riferimento, tra l'altro, a significativi cambiamenti nella struttura dei costi, al manifestarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti del quadro normativo o alla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

4.9. Definizione delle modalità di applicazione e di verifica del *network cap*, con riferimento all'introduzione di meccanismi per un'equa distribuzione nel corso dell'anno delle riduzioni di prezzo previste, in analogia con quanto stabilito dalla delibera n. 847/00/CONS, relativamente al *price cap*.

4.10. Rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione delle offerte di riferimento, in relazione ai servizi inclusi nel *network cap*.

È gradito ogni altro commento rilevante ai fini della presente consultazione, nonché l'invio di note illustrative in merito ai temi della stessa.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive, decisioni dell'Autorità stessa, e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Si prega di dare evidenza, nelle comunicazioni, delle parti riservate ai fini dell'accessibilità a terzi della documentazione inviata, con le relative motivazioni.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità medesima.

02A09474

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 luglio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0014
Yen giapponese	116,80
Corona danese	7,4337
Lira Sterlina	0,63600
Corona svedese	9,4182
Franco svizzero	1,4494
Corona islandese	85,39
Corona norvegese	7,5470
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57521
Corona ceca	30,340
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,45
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5977
Lira maltese	0,4166
Zloty polacco	4,0833
Leu romeno	32843
Tallero sloveno	226,8560
Corona slovacca	44,724
Lira turca	1684000
Dollaro australiano	1,8495
Dollaro canadese	1,5713
Dollaro di Hong Kong	7,8108
Dollaro neozelandese	2,1451
Dollaro di Singapore	1,7469
Won sudcoreano	1162,53
Rand sudafricano	10,1993

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09707

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro di interpretazione autentica degli articoli 5 e 12 del CCNL II biennio economico 2000-2001 - dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000

In data 12 Luglio 2002 alle ore 10, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN :

Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente (Firmato)

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	**Confederazioni sindacali**
CGIL MEDICI (Firmato)	CGIL (Firmato)
FED. CISL MEDICI COSIME (Firmato)	CISL (Firmato)
FED MEDICI aderente alla UIL (Firmato)	UIL (Firmato)
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) (Firmato)	
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) (Firmato)	
UMSPED (Aroi, Aipac, Snr) (Firmato)	
CIMO ASMD (Firmato)	
ANAAO ASSOMED (Firmato)	COSMED (Firmato)
ANPO (Firmato)	

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL – II biennio economico 2000-2001 – dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000 nel testo che segue:

Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Pordenone - sezione lavoro -, in relazione al ricorso del dott. Gustavo Mazzi contro l'azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» (causa iscritta al R.G. n. 416/01), nella seduta del 1º febbraio 2002, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica degli articoli 5 e 12 del CCNL - Il biennio economico 2000-2001 — dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000, in relazione al mancato riconoscimento al ricorrente, ai fini del computo dell'esperienza professionale maturata per la corresponsione dell'indennità di esclusività, del periodo di servizio prestato presso l'INPS di S. Donà di Piave, in qualità di assistente medico di ruolo a tempo pieno.

Tenuto conto che l'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, nel periodo in cui erano ancora previste le classi e gli scatti di anzianità al personale medico e veterinario consentiva in caso di trasferimento o vincita di concorso la possibilità di ricostruire la «carriera» economica dei dipendenti sulla base dell'anzianità di servizio purché maturata presso le amministrazioni ed enti indicati in modo tassativo negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 nonché negli enti locali;

Ritenuto, ai fini della richiesta interpretazione, di dover verificare se il servizio prestato dal ricorrente nel 1987 presso l'INPS rientri o meno tra quelli previsti dalle norme sopracitate;

Che, in particolare solo l'art. 24, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, in applicazione delle norme transitorie della legge n. 833 del 1978, consentiva la riconoscibilità dei servizi prestati dal personale anteriormente al passaggio alle unità sanitarie locali presso gli enti mutualistici e previdenziali limitatamente alle funzioni trasferite alle stesse;

Tenuto presente che il servizio prestato dal ricorrente presso l'INPS nel 1987 non è tra quelli salvaguardati dall'art. 24 comma 1, in applicazione delle norme transitorie della legge n. 833 del 1978, per essere stato ivi prestato in epoca successiva all'istituzione delle UU.SS.LL. ed essendo il passaggio al servizio sanitario nazionale avvenuto per effetto di concorsi;

Considerato che la tipologia di servizio in esame, non essendo menzionata in nessuna delle altre fattispecie previste dagli articoli 24, 25 e 26, non poteva dar luogo al riconoscimento economico previsto dall'art. 118 del decreto del Presdiente della Repubblica n. 384 del 1990;

Che a tal fine non possono essere invocate né le norme di delega per la disciplina del personale transitato alle UU.SS.LL. di cui all'art. 47 della legge n. 833 del 1978 né l'art. 75 della medesima legge in quanto inconferenti rispetto alla riconoscibilità del servizio in questione, regolata da apposite norme tassativamente applicabili ed, in particolare, dirette solo a regolare il passaggio degli enti confluiti alle unità sanitarie locali, situazione nella quale non versava il ricorrente assunto dall'INPS in epoca successiva;

Che per le stesse ragioni non può essere invocato l'art. 13 della legge n. 222 del 1984 che, pur che estendendo ai medici previdenziali, tra cui quelli dell'INPS, gli istituti normativi dei medici del SSN, non per questo rende equiparabili i servizi resi presso detti enti al servizio prestato presso le unità sanitarie locali, ai fini della ricostruzione economica della carriera, in mancanza nell'ordinamento di queste ultime di una esplicita norma permanente che ne consenta il riconoscimento.

Tenuto conto che in entrambi gli articoli 5, comma 3, e 12, comma 3, del CCNL in oggetto si fa riferimento, al fine della corresponsione dell'indennità di esclusività, all'esperienza professionale maturata per il servizio effettuato nel SSN, senza soluzione di continuità «anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto» intendendo per aziende ed enti diversi dalle aziende sanitarie ed ospedaliere tutti quelli ricompresi nel comparto sanità ai sensi del CCNQ del 2 giugno 1998;

Considerato che nella linea di continuità storica delle norme è corretto considerare riconoscibili ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico, solo quei servizi indicati nell'art. 118 e già utilizzati dalle aziende ai fini dell'attribuzione delle classi e degli scatti sino al definitivo superamento di tale automatismo avvenuto con decorrenza 31 dicembre 1996 per effetto dell'art. 47 del CCNL del 5 dicembre 1996.

Tutto quanto sopra premesso le parti concordano l'interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro in ordine agli articoli 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico 2000 - 2001 nel testo che segue:

Art. 1.

1. Ai sensi degli articoli 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico 2000 - 2001 ed al fine del computo dell'esperienza professionale per la corresponsione dell'indennità di esclusività, viene considerata valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità, presso aziende o enti del comparto sanità di cui al CCNQ del 2 giugno 1998.

2. Nell'esperienza professionale di cui al comma 1, nel senso indicato nella premessa, sono compresi i servizi già riconosciuti agli effetti economici della carriera in virtù dell'ex art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, disapplicato dall'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996.

02A09475

COMUNE DI ALBAGIARA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Albagiara (provincia di Oristano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002 nella misura unica del 4 per mille l'aliquota di imposta per gli immobili;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

02A09476

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Boffalora Sopra Ticino (provincia di Milano) ha adottato il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2002 le aliquote e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del:

4,5 per mille per abitazioni principali;

6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

detrazione per abitazione principale € 103,30

(Omissis).

02A09477

COMUNE DI CERRINA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Cerrina (provincia di Alessandria) ha adottato il 1° febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

2) di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 104,00.

(Omissis).

02A09478

COMUNE DI COREGLIA LIGURE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Coreglia Ligure (provincia di Genova) ha adottato il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

ha stabilito la conferma per l'anno 2002 dell'aliquota I.C.I. nella misura vigente del 5 per mille per la prima casa, del 6,5 per mille per le altre fattispecie e la detrazione per la prima casa di € 103,29.

(Omissis).

02A09479

COMUNE DI FUBINE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Fubine (provincia di Alessandria) ha adottato il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2002 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per i terreni edificabili l'aliquota nella misura del 4,5 per mille;

2) di stabilire per l'anno 2002 per tutti i restanti immobili l'aliquota del 5,5 per mille;

(Omissis).

02A09480

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Pessano con Bornago (provincia di Milano) ha adottato il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'I.C.I. sul territorio comunale di Pessano con Bornago:

aliquota 5,6 per mille per abitazione principale e sue pertinenze così come individuate all'art. 4 del regolamento comunale I.C.I. (due fabbricati in categoria C6 più cantina e solaio in categoria C2);

aliquota 7 per mille per ogni altro immobile oggetto I.C.I. e per abitazioni vuote, sfitte o comunque non utilizzate

(Omissis).

02A09481

COMUNE DI RAVISCANINA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Raviscanina (provincia di Caserta) ha adottato il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di stabilire, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, rapportata al valore degli immobili, imponibile ai fini I.C.I., l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

(Omissis).

02A09482

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di San Felice Circeo (provincia di Latina) ha adottato il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria del 7 per mille e ridotta del 4,5 per mille;

Di applicare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale di € 144,61, da detrarsi fino a concorrenza dell'ammontare I.C.I. dovuta per l'abitazione principale e la sua pertinenza.

(Omissis).

02A09483

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di San Pietro in Casale (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 2001 e il 27 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille.

2. Di differenziare l'aliquota come segue:

a) Al 4,3 per mille per abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art. 12 comma 1, 4 e 5 del regolamento comunale I.C.I;

b) al 4,5 per mille per:

immobili già dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali sia in atto l'intervento di recupero - agevolazione per un massimo di tre anni a decorrere dall'anno successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4 - Regolamento comunale I.C.I.);

immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono l'attività, penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell'anno in cui si realizza l'interruzione) (art. 10, comma 4 - Regolamento comunale I.C.I.);

immobili classificati al gruppo D/1 - D/7 - D/8, interamente posseduti da imprese che aprono l'attività nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attività) (art. 10, comma 4 - Regolamento comunale I.C.I.);

terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico (agevolazione per anni cinque a decorrere dall'anno di realizzazione dell'intervento) (art. 10, comma 4 - Regolamento comunale I.C.I.);

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di 1° grado (agevolazione da applicarsi per gli effettivi mesi durante i quali si verifica tale situazione);

immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali che aprono l' attività nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere da quello di apertura);

c) al 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate stabilmente, come definite all'art. 12, commi 2, 3 e 6 - del Regolamento comunale I.C.I.

3. Di stabilire, per l'anno 2002, l'esonero dal pagamento dell'I.C.I. per le ONLUS secondo quanto previsto all'art. 4 del Regolamento delle entrate e per le abitazioni locate a seguito di convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale (agevolazione per l'intera durata della convenzione);

4. Di stabilire che i contribuenti, per sé e per gli altri contitolari, interessati alle riduzioni di aliquota dovranno presentare apposita istanza, pena l'esclusione, entro i termini previsti per la consegna della dichiarazione di variazione I.C.I. Anno 2002.

(Omissis).

la detrazione per l'abitazione principale anno 2002 viene elevata ad € 120,00.

(Omissis).

02A09484

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651174/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77